

**SPUNTI DI DISCUSSIONE E PROPOSTE DI DELIBERA ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER
GIOVEDI' 5 MARZO 2015 – ALLE ORE 15.30**

Comunicazioni del Sindaco.

Interrogazioni:

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a compensi amministratori di Astea Spa e sue partecipate.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a furto alle casse Park.O.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito ad accantonamento somme per debiti fuori bilancio – Sentenza Corte di Appello di Perugia n.97/2014.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a PRG e definizione controversia con Provincia di Ancona.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a fitti attivi immobile “ Mercato Coperto – Cinema Concerto”.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a periodico comunale 5 Torri.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a strada di bordo.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a quota d'acqua gratuita.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito ad ex Corridoni-Campana.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a Legge 68/99 – Lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art.1.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito ad Istituzione sportello Agenzia delle Entrate presso il Comune di Osimo.

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito ad istituzione linea Trasporto pubblico Osimo-Ospedale Regionale Torrette.

Interpellanze:

Interpellanza dei consiglieri comunali Latini, Bordoni e Palazzini sulla nuova compagine societaria del Gruppo Astea e strategie aziendali.

Mozioni:

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Ginnetti, Palazzini, Giacchetti, Antonelli e Araco in merito a viabilità in Via Aldo Moro.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti, Bordoni ed Antonelli in merito a criteri per assegnazione di incarichi di servizio alla Asso Azienda Speciale.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti, Bordoni ed Antonelli in merito ad insediamento università telematica Pegaso.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti, Bordoni ed Antonelli in merito a selezione del nuovo Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo.

Mozione dei consiglieri comunali Mariani ed Araco in merito alla alienazione dell'immobile ex Cinema Concerto.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti ed altri in ordine a promozione di attività a sostegno delle persone disoccupate e in cerca di lavoro.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti ed altri in ordine a riattivazione dell'Agenzia del Lavoro, servizio del Comune di Osimo, a supporto di chi è senza lavoro.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Ginnetti ed altri in merito a prevenzione e sicurezza del territorio.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Ginnetti ed altri in merito a progetto AMA ed utilizzo ex Muzio Gallo.

Mozione dei consiglieri comunali Invernizzi, Campanari, Canapa e Belardinelli in ordine a regolamentazione della sosta sulle zone a pagamento per le autovetture a servizio delle persone disabili nel territorio del Comune di Osimo.

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Ginnetti e Palazzini in merito ad istituzione di un regolamento che normi l'attendamento alle attività circensi che utilizzano qualsiasi specie animale nei propri spettacoli.

Mozione dei consiglieri comunali Latini e Bordoni in merito a costituzione commissione di indagine sull'attività svolta dalla Astea Holding Spa.

Proposte di delibera:

Modifiche al vigente Regolamento T.O.S.A.P.

Modifiche agli artt. 41, 43, 44, 46, 47, 48 e 49 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Approvazione convenzione per l'affidamento al Comune di Ancona delle funzioni di Stazione Appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.

Acquisizione area di proprietà dell'Istituto Campana in località Campocavallo per la realizzazione di scuola primaria.

Approvazione definitiva atto C.C. n.31/2012 variante avente oggetto "Revoca atto C.C. n.38/2008 avente per oggetto "Piano di Recupero Urbano in variante al PRG ex Consorzio Agrario in Via Montefanese" – In esecuzione sentenza TAR Marche n.434/2014 – Adottata definitivamente con atto C.C. n.63/2014.

Comunicazioni in merito ad utilizzo Fondo di Riserva.

Consiglio Comunale di OSIMO (AN)
GRUPPO MISTO

Osimo, 19 dicembre 2014

- Al Presidente del Consiglio
 - Al Sindaco
- del Comune di Osimo
LORO SEDI

20 DIC 2014 № 38743

OGGETTO: Interrogazione: compensi amministratori di ASTEA SPA e sue partecipate.

La sottoscritta Maria Grazia Mariani, capogruppo consiliare GRUPPO MISTO,
PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

Il D.Lgs.vo 33/20136 impone alle Pubbliche amministrazioni la pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati relativi alle disposizioni generali, all'organizzazione, ai consulenti e collaboratori, al personale, ecc..(D.Lgs.vo 33/2013).

Sono sottoposti a tali obblighi di pubblicazione anche le aziende speciali, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Nella seduta del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2014 si è discussa l'interpellanza avente oggetto: "società partecipate: obbligo di pubblicità e trasparenza, riduzione del numero dei componenti e contenimento dei compensi di ASTEA e sue partecipate".

Il Sindaco non ha reso noti i nominativi dei componenti negli organi di governo delle società partecipate da ASTEA SpA, né ha comunicato i loro compensi, né ha fornito il risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari come richiesto al punto tre dell'interpellanza.

Il Sindaco ha riferito che sono diminuite le spese del 10% riferendosi ai consigli di amministrazione di ASTEA SpA e delle sue partecipate, seppure il numero dei componenti è rimasto invariato.

Agli atti risulta invece che il totale dei compensi base spettanti ai componenti del CDA ASTEA SPA nominati il 7.7.2014 (tot. Euro 79.021) superano di circa 4mila euro quelli spettanti ai componenti del CDA ASTEA SPA precedente, in carica nel 2013 (tot. Euro 74.880).

Non risultano invece pubblicati i compensi erogati ai componenti dei CDA delle altre società partecipate di ASTEA SPA


INTERROGA

Il Sindaco per conoscere per ogni singola società:

- ASTEA SpA
- ASTEA Energia Spa
- ASTEA Distribuzione energia srl
- ASTEA Distribuzione Gas srl
- ASTEA Servizi srl
- Nuova Energia srl
- Geosport srl
- ASP Srl

1. I nominativi dei componenti nei rispettivi organi di governo con indicazione dei rappresentanti del Comune di Osimo
2. Il trattamento economico complessivo annuale per ciascuno di essi
3. Il risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Maria Grazia Mariani



20 DIC 2014

FOTOCOPIA INFORMATICA
PREVENTIVO IL

Consiglio Comunale di OSIMO (AN)
GRUPPO MISTO

Osimo, 19 dicembre 2014

- Al Presidente del Consiglio
 - Al Sindaco
- del Comune di Osimo
LORO SEDI

20 DIC 2014 N° 387 4 4


OGGETTO: Interrogazione: furto alle casse PARK.O.

La sottoscritta Maria Grazia Mariani, capogruppo consiliare GRUPPO MISTO, appreso dalla stampa (CFR. rassegna stampa del 11.12.2014) il furto di circa 16.000 euro nei locali della biglietteria del Maxiparcheggio, a danno della PARK.O, occorso (così si legge) nella giornata di venerdì 5 dicembre 2014

INTERROGA IL SINDACO E CHIEDE

1. una relazione sui fatti per conoscere le dinamiche dell'accaduto.
2. di sapere se il Maxiparcheggio è dotato di un impianto di videosorveglianza riferendo sulla sua situazione operativa e gestionale e a quando risale la sua installazione, specificando se recentemente sono state fatte implementazioni o aggiornamento dell'impianto stesso e quanto è costato tale impianto e i suoi eventuali "aggiornamenti".
3. Di sapere:
 - l'ammontare giornaliero degli incassi PARKO
 - se PARKO dispone di una cassaforte
 - come sono gestiti gli incassi giornalieri
 - quante persone hanno maneggio di danaro
 - come è disciplinato il regolamento di cassa
 - con che cadenza i soldi incassati vengono versati sui conti PARKO
 - con che cadenza i revisori dei conti controllano la cassa
 - se la PARKO ha mai reso il conto degli incassi dei servizi pubblici resi per conto del Comune di Osimo (Scuolabus, parcheggi, parchimetri, ecc....).

Maria Grazia Mariani



RIPOSCULLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

20 DIC. 2014

Osimo, 29 dicembre 2014

- ✓ Al Presidente del Consiglio comunale
- ✓ Al Sindaco
- ✓ Al Segretario Generale
- ✓ Al Collegio dei Revisori dei conti

del Comune di OSIMO (AN)

LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione.

Accantonamento somme per debiti fuori bilancio sentenza Corte di Appello di Perugia n. 97/2014.

La sottoscritta MARIA GRAZIA MARIANI, consigliere comunale eletto nella lista Popolari per Osimo-UDC,

PREMESSO CHE risulta instaurato presso il Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro, un processo iscritto al n. RG 435/2003 promosso da un ex-dipendente contro il Comune di Osimo;

PRESO ATTO CHE

- Con Sentenza n. 97/2014 la Corte di Appello di Perugia - Sezione Lavoro ha condannato il Comune di Osimo a risarcire il danno sofferto dall'ex dipendente e a versare in suo favore anche la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta.
- Con Ordinanza del 11.6.2014 sempre la Corte di Appello di Perugia - Sezione Lavoro, ha sospeso la sentenza citata, in attesa dell'esito del processo instaurato presso il Tribunale di Ancona, di cui alle premesse.

CONSIDERATO CHE

- il pagamento delle somme dovute per sentenze esecutive deve necessariamente passare attraverso la procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio (art. 194 del D.Lgs.vo 267/2000) che prevede l'adozione di apposita delibera del Consiglio comunale.
- La funzione di detta delibera è diretta ad accertare se il debito rientra in una delle tipologie individuate dal TUEELL (nel caso di specie art. 194 c.1 lett. a) e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.
- Il debito ha un diverso peso sul bilancio a seconda che lo stesso trovi o meno copertura finanziaria di spesa assunta precedentemente alla sua insorgenza.
- La necessità di attivare la procedura consiliare di riconoscimento del debito non viene meno anche nel caso della preesistenza di una copertura finanziaria anche parziale.

VISTA

- la determina di impegno n. 02/000345 del 22.12.2014 con la quale viene accantonata la somma di euro 44.845,88 al capitolo 5562 - intervento 1010201 del BP 2014 a titolo cautelativo per fronteggiare le conseguenze economiche discendenti da tale pronuncia giurisdizionale a carico del Comune di Osimo.

RITENUTO CHE in ogni caso, spetta alla puntuale valutazione dell'ente in sede di programmazione (o rendicontazione), l'opportunità di effettuare un preventivo accantonamento al fine di evitare un forte impatto sugli equilibri di bilancio, avendo allo stesso tempo, particolare riguardo a non sovradimensionare l'entità dell'accantonamento al fine di non ridurre, in misura superiore al dovuto, l'entità delle risorse da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente,


Tanto premesso

INTERROGA

Il Sindaco con discussione in aula, per conoscere in maniera puntuale e dettagliata:

1. l'esatto importo della somma ad oggi accantonata a seguito della sentenza in oggetto, elencando dettagliatamente tutti gli atti di impegno di spesa a tale titolo.
2. Il valore complessivamente stimato dagli uffici comunali che il Comune di Osimo sarà tenuto a pagare in esecuzione della sentenza de quo.
3. Le somme sin'ora pagate a vario titolo all'ex dipendente in conseguenza del contenzioso in atto con dettagliato elenco degli "atti di spesa".
4. i motivi per cui né in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, né di salvaguardia degli equilibri di bilancio, né in altra occasione, il Consiglio comunale ha valutato alcuna opportunità di accantonare somme per inevitabili debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza richiamata, né ha quantificato l'importo da accantonare.
5. L'incidenza degli accantonamenti a carico del Bilancio comunale all'intervento 01 "spese per il personale" sui vincoli della spesa per il personale e quindi sulla capacità assunzionale del Comune di Osimo

Maria Grazia Mariani
Consigliere comunale
Popolari per Osimo



Consiglio Comunale di OSIMO (AN)
GRUPPO MISTO

Osimo, 11 gennaio 2015

- Al Presidente del Consiglio
- Al Sindaco
del Comune di Osimo
LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione: PRG E DEFINIZIONE CONTROVERSIA CON PROVINCIA DI ANCONA.

La sottoscritta Maria Grazia Mariani, capogruppo consiliare GRUPPO MISTO,

Tenuto conto che questa amministrazione, appena insediata lo scorso mese di giugno 2014 aveva incontrato il Commissario straordinario della Provincia di Ancona per definire il contenzioso in merito al PRG;

Preso atto che lo scorso mese di ottobre 2014 si è insediato il nuovo consiglio provinciale di Ancona con l'elezione anche del sindaco Pugnaroni tra i consiglieri di maggioranza,

Considerato che non è più possibile rinviare una risoluzione della questione PRG in quanto alcune aree edificabili, nonostante con il nuovo PRG la loro edificabilità sia congelata per effetto del contenzioso, sono comunque soggette al pagamento dell'IMU.


Preso atto che tali introiti non sono comunque utilizzabili in quanto l'amministrazione ha deciso, a titolo prudenziale, di accantonarli per eventuali rimborsi una volta definita la controversia.

Atteso altresì che molti cittadini, proprietari di tali aree, sempre più vessati dalla pressione fiscale, nell'attuale momento di crisi economica, non riescono più a sostenere il pagamento di una imposta ritenuta tra l'altro "ingiusta" ed iniqua".

Considerato altresì che per effetto della crisi edificatoria, il valore delle aree edificabili è sensibilmente diminuita.

INTERROGA IL SINDACO E CHIEDE

1. Come intende definire il contenzioso tra il Comune di Osimo e la Provincia in merito al PRG e con quali tempi.
2. Di comunicare l'importo delle somme accantonate dal Comune di Osimo e destinate all'eventuale rimborso IMU aree edificabili una volta definita la causa al TAR.
3. Se intende rivedere i valori delle aree edificabili al fine del calcolo IMU.

Maria Grazia Mariani


21 GEN 2015

№ 0171

Osimo, 17 gennaio 2015

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

17 GEN. 2015

- Al Presidente del Consiglio
- Al Sindaco
del Comune di Osimo
LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione: FITTI ATTIVI IMMOBILE "MERCATO COPERTO-CINEMA CONCERTO"


La sottoscritta Maria Grazia Mariani, capogruppo consiliare GRUPPO MISTO,

Preso atto che gli immobili comunali al Centro Storico sede del Mercato Coperto ed ex Cinema Concerto, ospitano al suo interno alcune attività commerciali e/o culturali

INTERROGA IL SINDACO E CHIEDE

L'elenco dei locali concessi in affitto con indicazione del canone annuale previsto da contratto.

Maria Grazia Mariani



Osimo, 17 gennaio 2015

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

17 GEN. 2015

- Al Presidente del Consiglio
- Al Sindaco
del Comune di Osimo
LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione: PERIODICO COMUNALE 5 TORRI

La sottoscritta Maria Grazia Mariani, capogruppo consiliare GRUPPO MISTO,

Vista la delibera di Giunta comunale n. 262 del 20.11.2014 avente ad oggetto "Affidamento servizio alla ASSO – Azienda speciale Servizi Osimo per pubblicazione periodico comunale "5Torri" – Atto di indirizzo politico-amministrativo".

Preso atto che le spese per la realizzazione e distribuzione del periodico comunale "5 Torri" è finanziata con le entrate derivanti da contratti di sponsorizzazione (vendita spazi pubblicitari".

Visto l'art. 43 della Legge 449/1997 che prevede, al comma 1, la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

Visto l'art. 119 del D.Lgs.vo 267/2000 che prevede la possibilità "...al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati" di stipulare "contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi".

INTERROGA IL SINDACO E CHIEDE

A - Con riferimento al periodo indicato nella delibera richiamata (dicembre 2014-dicembre 2015: n. 7 edizioni):

1. Di relazionare in merito ai costi del suddetto periodico comunale comunicando in particolare.
 - il costo per singola edizione , distinguendo i costi per l'impaginazione grafica, la stampa e la distribuzione, indicando le ditte fornitrici dei servizi anzidetti.
 - Il compenso annuale riconosciuto al direttore.
2. Di relazionare in merito ai contratti di sponsorizzazione (vendita spazi pubblicitari), comunicando in particolare
 - Gli estremi e gli elementi della procedura ad evidenza pubblica con la quale sono stati individuati i soggetti privati in grado di mettere a disposizione risorse per la realizzazione del periodico
 - L'elenco degli sponsors con indicazione, per ognuno di essi, della ragione sociale e importo della sponsorizzazione e le modalità e tempi di pagamento, indicando altresì l'importo della sponsorizzazione per ogni singola edizione.
 - Gli elementi essenziali del contratto con cui è stato formalizzato il rapporto di sponsorizzazione.


B - Con riferimento all'anno 2013

3. Di comunicare:
 - il costo per singola edizione , distinguendo i costi per l'impaginazione grafica, la stampa e la distribuzione, indicando le ditte fornitrici dei servizi anzidetti.
 - Il compenso annuale riconosciuto al direttore.

4. Di relazionare in merito ai contratti di sponsorizzazione (vendita spazi pubblicitari), comunicando in particolare

- Gli estremi e gli elementi della procedura ad evidenza pubblica con la quale sono stati individuati i soggetti privati in grado di mettere a disposizione risorse per la realizzazione del periodico
- L'elenco degli sponsors con indicazione, per ognuno di essi, della ragione sociale e importo della sponsorizzazione e le modalità e tempi di pagamento, indicando altresì l'importo della sponsorizzazione per ogni singola edizione
- Gli elementi essenziali del contratto con cui è stato formalizzato il rapporto di sponsorizzazione.

Maria Grazia Mariani



Osimo, 15 gennaio 2015

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

17 GEN. 2015

- Al Presidente del Consiglio
- Al Sindaco
del Comune di Osimo
LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione: STRADA DI BORDO.

La sottoscritta Maria Grazia Mariani, capogruppo consiliare GRUPPO MISTO,

Richiamate le Linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2014/2019 approvate dal Consiglio comunale il 17.7.2014,

Considerato in particolare che il punto 2 "OSIMO CON PIU' INFRASTRUTTURE" era prevista la priorità assoluta di "liberare Osimo dal traffico pesante attraverso la realizzazione di un nuovo progetto, realizzabile in tempi ragionevoli di una nuova variante Ancona-Macerata"

Preso atto delle dichiarazioni apparse sui media locali in merito alla Strada di Bordo

INTERROGA IL SINDACO E CHIEDE


1. Di esporre il nuovo progetto della Strada di Bordo, anche attraverso la rappresentazione grafica del nuovo tracciato.
2. Di comunicare il costo complessivo dell'opera, le forme di finanziamento nonché i tempi di realizzazione.
3. Di rappresentare le sorti del vecchio progetto legato al PRG.

Maria Grazia Mariani



PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

17 GEN. 2015



Osimo, 15 gennaio 2015

- Al Presidente del Consiglio
- Al Sindaco
del Comune di Osimo
LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione: QUOTA D'ACQUA GRATUITA.

La sottoscritta Maria Grazia Mariani, consigliere comunale eletta nella lista POPOLARI PER OSIMO - UDC,

Richiamate le Linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2014/2019 approvate dal Consiglio comunale il 17.7.2014,

Considerato in particolare che il punto 5 "OSIMO CHE FUNZIONA" prevede "una quota d'acqua bene-comune gratuita pro-capite annua" intesa a soddisfare i bisogni indispensabili dei cittadini osimani oltre che, seppure indirettamente, a incentivare la riduzione di sprechi con conseguente tutela dell'ambiente.

Atteso che tale punto è ritenuto "elemento imprescindibile della nuova amministrazione Pugnalonì".

Preso atto che allo stato, nessuna gratuità è prevista nella fornitura idrica per i cittadini osimani,

INTERROGA IL SINDACO E CHIEDE

di relazionare i tempi e le modalità di realizzazione del progetto "Quota d'acqua gratuita".

Maria Grazia Mariani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Grazia Mariani".

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

17 GEN. 2015

Osimo, 15 gennaio 2015

- Al Presidente del Consiglio
 - Al Sindaco
- del Comune di Osimo
LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione: ex Corridoni-Campana.

La sottoscritta Maria Grazia Mariani, capogruppo consiliare GRUPPO MISTO,


Richiamate le Linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2014/2019 approvate dal Consiglio comunale il 17.7.2014,

Considerato in particolare che il punto 2 "OSIMO CON PIU' INFRASTRUTTURE" è previsto l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile ex sede dell'Istituto Corridoni-Campana, ora di proprietà della Provincia di Ancona... "che diverrà sede di una nuova scuola di indirizzo superiore con sale adibite a biblioteca, mediateca, caffè letterari, sala web e sala conferenze..."


Preso atto che allo stato, nel Bilancio Pluriennale non risultano previste le fonti di finanziamento necessarie per l'intervento programmato,

INTERROGA IL SINDACO E CHIEDE

1. di relazionare in merito ai tempi di acquisto dell'immobile conosciuto come ex-Corridoni, oltre a comunicare il presunto onere economico e la fonte di finanziamento.
2. di comunicare i successivi tempi di ristrutturazione per destinare l'immobile a scuola di indirizzo superiore con sale adibite a biblioteca mediateca, caffè letterali, sala web, ecc..., oltre a comunicare il presunto onere economico e la fonte di finanziamento.
3. Di comunicare come intende procedere alla gestione dell'immobile, una volta acquisito al patrimonio comunale e quindi ristrutturato. O meglio precisare se con la realizzazione di sale adibite a biblioteca, si intende trasferire l'attuale biblioteca comunale in tali locali.

Maria Grazia Mariani


Osimo, 20 febbraio 2015



- ✓ Al Presidente del Consiglio comunale
- ✓ Al Sindaco
- ✓ Al Segretario Generale

del Comune di OSIMO (AN)

LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione.

Legge 68/99 – lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1.

La sottoscritta MARIA GRAZIA MARIANI, consigliere comunale eletto nella lista Popolari per Osimo-UDC,

Considerato che la grave crisi economica e sociale dell'Italia ed il conseguente alto tasso di disoccupazione colpisce i ceti più deboli e tra questi i soggetti disabili tutelati dalla legge 12.3.1999, n. 68 avente la finalità di "promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro" (articolo 1);

Visto che a tal fine, l'art. 3 della medesima legge disciplina le assunzioni obbligatorie sia per le Pubbliche Amministrazioni che per i privati e le quote di riserva a favore dei soggetti disabili

Vista la recente normativa, decreto-legge 31.8.2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30.11.2013 n. 125, che all'art. 7 disciplina la rideterminazione del numero di assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote d'obbligo e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto ove necessario della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente e assegna al Dipartimento della Funzione Pubblica il compito di monitorare l'adempimento dell'obbligo da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Considerato che nella Programmazione del Fabbisogno del Personale nulla viene detto in merito ai posti vacanti riservati alle categorie protette.

Ricordando che l'inserimento lavorativo per i disabili non è solamente una forma di reddito ma soprattutto il riconoscimento della dignità della persona,

Tanto premesso

INTERROGA

Il Sindaco con discussione in aula, per conoscere:

1 - Il numero totale dei posti attualmente ricoperti da personale appartenente alle categorie protette.

2 - il numero dei dipendenti di ruolo complessivamente in servizio.


3 - se sono state rispettate le percentuali di legge circa la riserva dei posti per le categorie protette.

21 FEB 2015


La richiesta vale sia per quanto riguarda il personale assunto presso il **Comune di Osimo**, che quello alle dipendenze:

- della ASSO,
- delle società di diritto privato in cui il Comune detiene una partecipazione pubblica, anche minoritaria (ASTEIA, PARKO, ecc...),
- della Fondazione Osimana Padre Bambozzi
- e di tutte le altre aziende pubbliche di cui fa parte il Comune di Osimo compresa l'Azienda Pubblica Grimani Buttari.

Maria Grazia Mariani
Consigliere comunale
Popolari per Osimo



Osimo, 20 febbraio 2015



- ✓ Al Presidente del Consiglio comunale
- ✓ Al Sindaco
- ✓ Al Segretario Generale

del Comune di OSIMO (AN)

LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione.

Istituzione sportello Agenzia delle Entrate presso il Comune di Osimo.

La sottoscritta MARIA GRAZIA MARIANI, consigliere comunale eletto nella lista Popolari per Osimo-UDC,

RICHIAMATA la delibera n. 68 del 05.11.2014 con la quale il Consiglio comunale invitava il Sindaco e la Giunta comunale "a predisporre contatti con l'Agenzia delle Entrate e con tutti gli altri attori in campo fiscale proponendo la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra gli stessi ed il Comune di Osimo al fine di costituire un sistema integrato di servizi fiscali in favore di tutta la comunità osimana"

INTERROGA

Il Sindaco con discussione in aula, per conoscere in maniera puntuale e dettagliata le iniziative adottate in merito all'indirizzo politico amministrativo adottato dal consiglio comunale con la delibera richiamata in premessa.


Maria Grazia Mariani
Consigliere comunale
Popolari per Osimo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Mariani".

UFFICIO DEL SINDACO
DEPARTAMENTALE

24 FEB 2015

Osimo, 20 febbraio 2015



- ✓ Al Presidente del Consiglio comunale
- ✓ Al Sindaco
- ✓ Al Segretario Generale

del Comune di OSIMO (AN)

LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione.

Istituzione linea Trasporto pubblico Osimo-Ospedale Regionale Torrette.

La sottoscritta MARIA GRAZIA MARIANI, consigliere comunale eletto nella lista Popolari per Osimo-UDC,

PREMESSO CHE la grave situazione del sistema sanitario regionale costringe molti cittadini osimani a rivolgersi presso il Presidio Sanitario centrale di Torrette.

VISTO che allo stato raggiungere l'Ospedale Regionale Torrette con i mezzi pubblici da Osimo è articolato dovendo utilizzare linee diverse che richiedono tempi esagerati.

TENUTO CONTO CHE nella maggior parte dei casi l'utenza è formata da anziani e la mancanza di un servizio di trasporto pubblico crea loro gravi disagi,

PRESO ATTO CHE il gruppo facebook "Osimo Speakers Corner" ha aperto una petizione online raccogliendo numerose firme per l'istituzione di una linea di trasporto pubblico diretta Osimo-Ospedale Regionale di Torrette di Ancona

E CHE lo stesso gruppo facebook per il tramite del suo "amministratore" Paolo Mengoni in data 16.12.2014 ha inviato al Sindaco la descritta petizione,
Tanto premesso

INTERROGA

Il Sindaco con discussione in aula, per conoscere in maniera puntuale e dettagliata le iniziative adottate da questa Amministrazione in risposta alla istanza in oggetto.

Maria Grazia Mariani
Consigliere comunale
Popolari per Osimo

21 FEB, 2015

Osimo 28 gennaio 2015

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco



Il Gruppo Consiliare delle Liste Civiche

Oggetto: Interpellanza sulla nuova compagine societaria del Gruppo Astea e strategie aziendali

Premesso

che il Comune di Osimo è il socio di maggioranza relativa nel gruppo Astea Spa detenendo il 39,59% delle azioni e determinando quindi le scelte strategiche fondamentali, mentre gli altri soci sono : Il Comune di Recanati con il 24,13% delle azioni, il Comune di Montecassiano con il 4,1% delle azioni, il Comune di Porto Recanati con il 3,93% delle azioni, il Comune di Loreto con il 3,6% delle azioni, il Comune di Montelupone con il 3,17% delle azioni, il Comune di Potenza Picena con il 0,00657% delle azioni, il socio privato GPO Genova con il 21,31% delle azioni;

che la società ha proceduto agli adempimenti imposti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in materia di separazione funzionale, spettanti ad un'impresa verticalmente integrata che opera nei settori dell'energia elettrica e del gas, in una delle attività previste dall'art. 7.1 (Ambito di applicazione) del testo Integrato di Unbundling;

che la società Astea Spa è soggetto obbligato agli adempimenti di separazione funzionale in quanto svolge attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, come previsto dal titolo IV, art. 8 del TIU;

Considerato

che alla luce di quanto premesso, il Gruppo Astea ha creato due nuove società: una per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e un'altra per l'attività di distribuzione del gas con autonomia gestionale ed organizzativa;


Interpella

il Sindaco e la giunta

Per conoscere urgentemente :

1. la composizione del nuovo CDA di ognuno delle due società di distribuzione;
2. Le motivazioni della composizione di n. 5 membri del CdA delle due società;
3. Le motivazioni dell'esclusione dagli stessi CdA, della rappresentanza del socio privato;
4. Il nome del nuovo socio privato che sostituirà l'attuale, nella compagine societaria del Gruppo Astea, alla luce delle ufficiali dichiarazioni del Sindaco;
5. Se risponde al vero che i Comuni del Cosmari, oltre Loreto, utilizzano l'isola ecologica sita a San Biagio per scaricare i loro rifiuti;
6. Quali sono nuove strategie adottate dal Gruppo, dopo il nuovo riassetto societario;
7. Quali strategie sono in atto per preparare Astea alla gara Gas, che determina il futuro economico, aziendale ed occupazionale del Gruppo;
8. Se risponde al vero che la differenziata della plastica da prima fascia è passata all'ultima fascia di qualità determinando un minor prezzo di vendita, se si quali sono state le strategie aziendali che hanno portato l'azienda a questa decisione.

Il Gruppo Consiliare Liste Civiche

Dino Latini 

Sandro Antonelli

Mario Araco

Monica Bordoni 

Gilberta Giacchetti

Achille Ginnetti

GRAZIANO PARAZZI

PROTOCOLLO INFORMATICO
PREVENUTO IL

29 GEN. 2015

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI
17 OTT 2014 N° 32164

Mozione

Vista la scelta dell'Amministrazione Comunale di modificare a senso unico la circolazione di via A. Moro;

Preso atto della petizione di oltre 100 cittadini della zona che chiedono che la circolazione in via Moro rimanga a doppio senso;

Considerato che non è stato ancora approvato il nuovo piano del traffico del Comune di Osimo;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna l'Amministrazione Comunale a mantenere il doppio senso di circolazione in via A. Moro.

Osimo 16.10.2014

(DINO LATINI) Dino Latini
(ROVICA BERON) J. Beron
(ACHILLE CINNETTI) A. Cinnetti
(PAULINI EMANUELE) E. Paulini
(GIACCHETTI GILBERTA) G. Giacchetti
(ANTONELLI SONDRIO) S. Antonelli
(ARACO MARIO) M. Araco

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL
17 OTT. 2014

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

11 NOV. 2014

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI

13 NOV. 2014

35079

ANDREONI


Osimo, 6 novembre 2014

Mozione

Vista l'attuale situazione che si è determinata alla Asso Azienda Speciale a seguito della selezione assegnazione incarichi di lavoro tramite voucher dal luglio 2014;

Considerato che è opportuno indicare un indirizzo unitario e che l'Azienda dovrà attenersi, per non creare disparità di trattamento tra i lavoratori che svolgono la stessa attività di servizio;

Tutto ciò premesso, si impegna l'A.C. a stabilire criteri uniformi per l'assegnazione di incarichi di servizio alla Asso Azienda Speciale affinché il trattamento economico sia uguale per tutti i lavoratori operanti nello stesso servizio, con espresso invito a superare il limite Isee e fissando un tetto economico minimo per i concorrenti più alto dell'Isee stesso.



PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

11 NOV. 2014

Osimo, G.U. 014

Mozione

Vista la possibilità di insediare in Osimo la sede marchigiana dell'università telematica Pegaso;

Vista la positiva esperienza del consorzio per l'alta formazione in diritto amministrativo che dal 2003 ha sede presso l'istituto Campana,

Ritenuto che lo stesso istituto Campana potrebbe utilizzare alcuni suoi locali per la sede dell'Università telematica in Osimo;

Rilevato che la spesa di intervento da parte del Comune di Osimo è quantificato in massimo euro 20.000,00 annui per il contributo da destinare all'istituto Campana per l'utilizzo dei locali;

Considerato che le ricadute in termini scientifici, culturali e sociali sono evidenti e note divenendo Osimo di nuovo sede universitaria in cui si dovranno tenere le sessioni di esami dell'università telematica Pegaso;

tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri impegnano il Sindaco e/o i componenti della Giunta Comunale affinché prendano contatti sia con il rettore dell'Università Pegaso sia con i rappresentanti dell'istituto Campana, al fine di addivenire alla individuazione della sede marchigiana della predetta università, nonché di stabilire che il Comune eventualmente occorrendo intervenga a sostegno dell'iniziativa con un contributo di euro 20.000,00 annui.



ANDREONI

Osimo Pegaso
Campana
Offerta

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

11 NOV. 2014

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI

35092

ANDREONI

Osimo, 8 novembre 2014

Mozione

Viste le dimissioni del dirigente del dipartimento del territorio del Comune di Osimo, con decorrenza dal 1° dicembre 2014;


Preso atto che la selezione per la scelta del predetto dirigente è avvenuta nei di agosto e settembre 2014;

Viste le norme di legge in merito;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri invitano il Sindaco e la Giunta Comunale a procedere alla eventuale scelta del nuovo dirigente del dipartimento del territorio del Comune di Osimo scegliendo fra quelli che hanno partecipato alla sopra indicata selezione, ed in particolare con valutazione di quelli (due) che svolgono già servizio presso il Comune di Osimo.

I consiglieri comunali Gruppo Liste Civiche

[Handwritten signatures]



Osimo, 4 dicembre 2014

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
LORO SEDI

OGGETTO: **MOZIONE**- NO alla alienazione dell'immobile ex Cinema Concerto

I sottoscritti consiglieri comunali,

PREMESSO CHE il Cinema Concerto ad Osimo

- è stato un punto importante di ritrovo della Città
- è l'unica sala cinematografica presente al Centro storico

CONSIDERATO CHE la presenza di una sala cinematografica e tutta l'attività che ne consegue

- è una componente importante per l'offerta culturale
- è elemento importante per rivitalizzare il Centro storico

PRESO ATTO CHE

- l'Amministrazione Comunale ha deciso di vendere i locali dell'ex Cinema, al prezzo di euro 1.110.000.000 (stima dell'ufficio tecnico in data 21.7.2014), con il vincolo che l'acquirente "dovrà ricavarne un locale idoneamente adibito ad auditorium polivalente" e "ne garantisca l'utilizzo pubblico"
- l'Amministrazione comunale ha chiesto una nuova stima all'Agenzia delle Entrate per verificare la congruità della stima proposta dall'ufficio tecnico comunale.
- il vincolo disposto dal consiglio comunale con precedente atto n. 49 del 31.7.2014 appare impossibile da perseguire,
- l'immobile è stato dichiarato di interesse culturale (cfr Provvedimento D.R. Beni culturali e Paesaggistici delle Marche n. 272 del 27.11.2013)
- allo stato attuale il bando per l'alienazione non è stato ancora pubblicato

VISTA la direttiva del 26.8.2014 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali volta alla tutela della destinazione d'uso di tutte quelle sale che "rivestono significativi riferimenti con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura del nostro Paese e quelle esistenti almeno dal 1.1.1980".

RICHIAMATA la legge "Art-Bonus" (Decreto legge n. 83/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 29.7.2014) che introduce, nell'ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL
5 DIC 2014

CONSIDERATO CHE

- investire in cultura significa investire nella crescita economico-sociale della Città
- un contributo molto importante è costituito dalle erogazioni liberali effettuate da imprese, persone fisiche ed enti non commerciali che decidono di destinare una parte delle proprie risorse all'altre
- per le donazioni devolute al restauro di beni culturali pubblici è consentita la deducibilità del 65%.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE


si impegna e impegna IL SINDACO

1. a stralciare dal piano delle alienazione l'immobile ex Cinema Concerto
2. a ristrutturare l'immobile con il vincolo di destinazione d'uso a sala cinematografica ed attività culturali e ricreative connesse, di uso pubblico
3. a sensibilizzare la cittadinanza a contribuire alla ristrutturazione dell'immobile attraverso erogazioni liberali.

Maria Grazia MARIANI



Mario ARACO



Osimo, 8/12/2014

9 DIC 2014 N° 37493

Al Sindaco del Comune di Osimo

Al Presidente del Consiglio Comunale di
Osimo

**MOZIONE: PROMOZIONE DI ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLE PERSONE DISOCCUPATE E IN CERCA
DI LAVORO**

PREMESSO CHE

I dati ISTAT di Ottobre 2014 mostrano in Italia un tasso di disoccupazione in crescendo pari al 13,2%,

e nelle Marche l'emergenza lavoro è ancora forte con 70.000 marchigiani in cerca di lavoro e un tasso di disoccupazione al 9,8%.

CONDIDERATO CHE

la crisi economica ed occupazionale che perdura da numerosi anni ha interessato e interessa un costante e crescente numero di famiglie anche nel nostro Comune di Osimo, alcune al limite della povertà, avendo nella propria famiglia persone disoccupate, cassaintegrate, in mobilità, studenti o giovani senza lavoro

VISTO CHE

tale situazione di difficoltà economica ha generato un aumento costante e progressivo di microcriminalità con continui furti in appartamenti, esercizi commerciali, banche rendendo il territorio a rischio e insicuro

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a promuovere e mettere in campo tutte le attività al fine di agevolare le famiglie in difficoltà a causa della perdita o mancanza di lavoro ed in particolare :

OROLOGIO INFORMATICO
OROLOGIO INFORMATICO
N° 3 DIC 2014

- supportare proposte o iniziative atte a creare lavoro favorendo la nascita di associazioni con finalità sociali o cooperative;
- modificare le modalità con cui vengono assegnati gli alloggi popolari e far crescere il social housing, coinvolgendo gli imprenditori locali per sviluppare insieme al Comune nuove modalità di compartecipazione per gli affitti di case non vendute;
- mettere in campo con la Società Astea nuove modalità di frazionamento delle bollette –acqua, gas, energia elettrica, rifiuti urbani- che tengano conto della reale capacità reddituale delle famiglie e non solo dell' ISEE e valutare nuove norme per ridurre l'erogazione di energia elettrica che consenta una erogazione minima e indispensabile alle necessità giornaliere, senza interrompere l'erogazione stessa;
- attuare modalità nuove che permettano di conoscere le condizioni economiche delle famiglie in difficoltà in tempo reale e non in rapporto agli indicatori ISEE che fanno riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi.

DINO LATINI *Dino Latini*

GILBERTA GIACCHETTI *Gilberta Giacchetti*

Osimo, 8/12/2014

9 DIC 2014 N° 37496

Al Sindaco del Comune di Osimo

Al Presidente del Consiglio Comunale
di Osimo

MOZIONE: riattivazione dell' Agenzia del Lavoro, servizio del Comune di Osimo, a supporto di chi è senza lavoro

PREMESSO CHE

Il Comune di Osimo aveva già istituito tre anni fa un ufficio denominato AGENZIA DEL LAVORO, finalizzato a raccogliere tutte le richieste di lavoro dai soggetti che per motivi vari erano disoccupati

che tale ufficio aveva raccolto le necessità e i curricula di più di 500 persone osimane

che l'ufficio stesso quotidianamente era in contatto con le aziende del territorio al fine di conoscere in tempo reale le possibilità lavorative nel nostro territorio

tenuto conto che tale attività ha permesso di re-inserire in modo temporaneo o definitivo nel mondo del lavoro circa 100 persone

VISTO CHE

l'attuale crisi economica ed occupazionale che perdura da numerosi anni e che ha interessato e interessa un costante e crescente numero di famiglie osimane, alcune al limite della povertà, avendo nella propria famiglia persone disoccupate, cassaintegrate, in mobilità, studenti o giovani senza lavoro

CONSIDERATO CHE

Anche la Regione Marche promuove attività di re-inserimento lavorativo nel territorio attraverso misure varie (il cui accesso richiede la compilazione di apposite domande) quali:

- Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati over 45 attraverso l'attivazione di tirocini formativi (280 borse in tutto il territorio regionale) Con il Decreto n. 243/SIM del 13/06/2014 è stato approvato l'Avviso Pubblico "Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati over 45 attraverso l'attivazione di tirocini formativi;

- Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati over 30 attraverso l'attivazione di tirocini formativi (bando di imminente pubblicazione) (con gli stessi requisiti dell' avviso over 45)

9 DIC 2014

- Programma operativo nazionale per l'attuazione della iniziativa europea per l'occupazione dei giovani: Garanzia Giovani

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE

a promuovere tutte le attività necessarie per rendere quotidianamente operativa l'Agenzia del Lavoro del Comune di Osimo, adottando tutte le modalità necessarie perché sia un punto di riferimento operativo per tutti i cittadini osimani che hanno perso lavoro o siano in cerca di lavoro.

DINO CATINI *Dino Catini*

GILBERTA GIACCHETTI

ofOreal

10. XII. 014

Mozione

- Vista l'attuale situazione di insicurezza civica, come risulta dall'accrescersi dei furti e degli atti di criminalità;
- Vista l'attuale situazione degli organici delle Forze dell'Ordine che impedisce una completa attivazione di maggiori servizi;
- Ribadita la validità dell'attuale Protocollo sulla sicurezza, stipulato con il Prefetto di Ancona;
- Considerate le modifiche e i miglioramenti che all'attuale Protocollo di Sicurezza potranno consentire una maggiore presenza delle forze dell'ordine in termini di sicurezza;
- Preso atto che in passato sono state attuate collaborazioni tra Polizia Municipale di Osimo e quelle degli altri comuni, nel solco di un vero dialogo istituzionale per l'attivazione di servizi di prevenzione e di controllo del territorio;
- Ritenuto necessario riattivare tali forme di collaborazione;



Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna l'Amministrazione Comunale a riavviare con i Comuni vicini i necessari contatti per la contribuzione di servizi congiunti per la prevenzione e la sicurezza del territorio, sulla linea di quelli attuati negli anni scorsi.

DINO CANTINI

ANICA BARONDI

ACHILLE GINNETTI

GILBERTA GIACCHETTI



ANDRECCI

Al Presidente
del Consiglio Comunale

Al Sindaco
Del Comune di Osimo

W. 11.014

Oggetto: Mozione progetto AMA e utilizzo ex Muzio Gallo

Vista la polemica scatenata dal progetto dell'associazione A.M.A. circa l'eventuale utilizzo dell'ex Muzio Gallo;

Visti i precedenti non certo edificanti che sulle emergenze di ogni tipo e specie si sono verificate in Italia, fra cui l'ultima di Roma capitale;

Visti i tentativi dell'amministrazione comunale di smarcarsi dall'impegno a favorire il progetto AMA;

Preso atto che la Regione Marche, come da pareri direttamente assunti alla fonte da parte dei sottoscritti, non ha nessuna intenzione di favorire il progetto AMA;

Rilevato che la popolazione interessata non è d'accordo alla realizzazione del progetto AMA;

Considerato necessario che il Comune di Osimo assuma una sua chiara e formale scelta;

Tutto ciò premesso,

il consiglio comunale delibera di dichiarare che il progetto AMA non risponde agli interessi della comunità ed ai programmi futuri della città e quindi impegna la giunta comunale a rigettare ogni parere o autorizzazione in merito.

Il Gruppo Consiliare
Liste Civiche Osimo

Dino Latini

Sandro Antonelli

Monica Bordoni

Gilberta Giacchetti

Palazzini Graziano


Mario Araco

ACHILLE CINOTTI

COMUNE DI OSIMO
ARRIVI
11 DIC. 2014 37744

ANDREONI

Osimo, 10/12/2014



All' III.mo Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Osimo
All'III.mo Sindaco della Città di Osimo
e, p.c.
Alla Giunta Comunale
Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Osimo

MOZIONE

dei sottoscrittori consiglieri comunali avente per oggetto: **regolamentazione della sosta sulle zone a pagamento per le autovetture a servizio delle persone disabili nel territorio del Comune di Osimo**

Premesso che il "diritto alla mobilità", sancito dalla Costituzione (Art. 16), deve essere protetto e garantito soprattutto nei confronti delle persone disabili, in quanto costituisce una condizione essenziale per la loro integrazione sociale;

Visto che il Ministero dei trasporti con parere n. 2026/2014 ha modificato il D.P.R. 151/2012 all'art 381 del regolamento stradale dando facoltà ai comuni di prevedere la gratuità della sosta per invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati;

Considerato che in prossimità degli uffici comunali, della struttura ospedaliera, delle farmacie e delle attività commerciali i parcheggi riservati ai disabili sono in numero esiguo;

Tutto ciò premesso e considerato chiediamo che il sindaco e la giunta si impegnino a:

1. compiere ogni atto necessario a garantire la gratuità ai disabili ed ai loro accompagnatori, previa esposizione del contrassegno previsto dal Codice della Strada, della sosta negli stalli a pagamento delimitati da strisce di colore blu, qualora risultino indisponibili gli stalli riservati agli stessi;
2. pubblicizzare e promuovere adeguatamente l'azione oggetto della presente mozione.

Si chiede l'iscrizione della presente mozione all'O.d.g del prossimo Consiglio Comunale

Osimo, 12/12/2014

Consigliere Comunale

Filippo Invernizzi

CAMPANARI GIORGIO

CANAPA MATTEO

CORRIADO BELARDI WELLI

Osimo , 8 gennaio 2014

Al Presidente del Consiglio
Del Comune di Osimo

PROTOCOLLO INFORMATICO
PERVENUTO IL

28 GEN 2015

Gent.mo Presidente del Consiglio,

29 GEN 2015 N° 02570

noi sottoscritti Consiglieri Comunali depositiamo la seguente mozione:

MOZIONE:

Istituzione di un regolamento che normi l'attendamento alle attività circensi che utilizzano qualsiasi specie animale nei propri spettacoli

- Vista la situazione relativa alla presenza di circhi equestri e spettacoli viaggiantei in Osimo;
- Visto i fatti di cronaca che riportano che la sicurezza di tutti i cittadini, viene spesso messa a repentaglio nel corso degli attendamenti circensi da fughe o incidenti che coinvolgono animali al seguito del circo ed elencati nel decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione);

- Considerato che spetta al regolamento comunale la competenza di concedere le aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento (l'articolo 9 della legge 18 marzo 1968. n. 337 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante);

Ciò premesso

il consiglio comunale delibera di approvare il regolamento allegato alla prima convocazione

Il Gruppo Consiliare Liste Civiche

I Consiglieri Comunali:

Dino Latini 

Sandro Antonelli

Mario Araco

Monica Bordoni 

Gilberta Giacchetti

Achille Ginnetti 

PA LA TRO GATANO 

Regolamento comunale per la sosta di circhi, mostre faunistiche e spettacoli viaggianti

1. CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'AREA

I circhi, le mostre faunistiche e gli spettacoli viaggianti sono ammessi alla utilizzazione dell'area comunale destinata alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante, sita in _____, per un periodo non superiore a 15 giorni di complessiva occupazione dell'area.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di occupazione dell'area, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 90° e il 30° giorno antecedente l'inizio del periodo di permanenza richiesto. Le domande presentate precedentemente o successivamente ai termini sopra indicati saranno respinte.

Il Dirigente competente rilascerà l'autorizzazione all'occupazione dell'area in ordine cronologico, con riferimento alla data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, l'autorizzazione potrà essere negata o revocata dall'Amministrazione Comunale.

2. DOMANDA

Il circo, la mostra faunistica e gli spettacoli viaggianti che intendano svolgere la propria attività nel territorio del Comune di _____, sono tenuti alla presentazione di idonea richiesta, nella quale dovranno essere indicati:

- La denominazione della ragione sociale del richiedente.
- Le generalità dei titolari e del gestore, la residenza e il domicilio di entrambi ed i relativi codici fiscali;
- il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro dell'attrazione;
- il periodo di permanenza di cui al punto 1;
- la data di ultimazione dei lavori di montaggio dell'attrazione;

La domanda dovrà essere corredata inoltre dalla seguente documentazione, da presentarsi contestualmente:

- Estratto del certificato della Camera di Commercio del soggetto richiedente rilasciata non più di 90 giorni prima della data di protocollo della domanda.
- licenza dell'Autorità a gestire l'attrazione;
- polizza assicurativa in corso di validità a copertura di danni per responsabilità civile verso terzi e relativa quietanza di pagamento;
- documentazione tecnica attestante la conformità alle condizioni di sicurezza e solidità delle strutture e degli impianti previsti dalla vigente normativa;
- Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) risalente al massimo ai 90 giorni precedenti la data di protocollo della domanda.

La documentazione di cui sopra deve essere esibita al competente Ufficio comunale esclusivamente in originale. In mancanza di esibizione di documentazione originale anche di uno solo dei documenti richiesti, l'autorizzazione non può essere in nessun caso rilasciata.

Sarà cura del competente ufficio comunale produrne copia della documentazione e conservarla agli atti.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dovranno essere esibite in originale all'atto del ritiro dell'autorizzazione la ricevuta del versamento del deposito cauzionale effettuato presso la Tesoreria Comunale, a garanzia di eventuali danni al patrimonio pubblico, del mancato pagamento di tributi

o di sanzioni amministrative, che viene quantificata in maniera "una tantum" in euro 5.000,00 per ogni singola domanda e del pagamento della Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico così come quantificata dai competenti Uffici Comunali.

Le attrazioni con animali al seguito e le mostre faunistiche dovranno inoltre allegare alla domanda la seguente documentazione:

- a) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere detenuti, ospitati e/o trasportati in cui risulti il proprietario dell'animale;
- b) Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
- c) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- d) Contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.
- e) Planimetria, datata e firmata da tecnico abilitato e dal legale rappresentante della ditta richiedente, delle strutture interne ed esterne destinate agli animali.
- f) Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali, con l'indicazione dei dati anagrafici completi, delle relative qualifiche professionali, degli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata acquisita la qualifica o frequentato il corso.
- g) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.
- h) documentazione CITES e quella di cui all'art. 6 comma 6 della Legge 150/92
- i) certificazione dell'idoneità dei mezzi utilizzati al trasporto animali, come da vigente normativa in materia

La documentazione di cui sopra deve essere esibita al competente Ufficio comunale esclusivamente in originale. In mancanza di esibizione di documentazione originale anche di uno solo dei documenti richiesti, l'autorizzazione non può essere in nessun caso rilasciata.

Sarà cura del competente ufficio comunale produrne copia della documentazione e conservarla agli atti per le successive verifiche da parte dei soggetti autorizzati al controllo, unitamente alle risultanze di eventuale sopralluogo effettuato successivamente dal personale del Comune presso il circo, ove risultino il numero degli animali, la specie, il microchip e il proprietario o detentore

3. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
2. Data di acquisizione e proprietà.
3. Origine e provenienza.

La cartella clinica di ogni animale dovrà riportare le seguenti informazioni:

1. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
2. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.

3. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
4. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.

Il registro e le cartelle cliniche dovranno essere sempre disponibili in originale presso la direzione delle suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

I certificati di registrazione previsti dalla normativa CITES devono essere disponibili in originale e custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

La mancata esibizione in originale di anche uno dei documenti di cui sopra comporta la revoca immediata dell'autorizzazione.

4. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Tutti gli animali al seguito delle attrazioni devono essere identificati in modo individuale e permanente utilizzando uno dei seguenti metodi alternativi:

- a) mappaggio del DNA
- b) applicazione di micro-chip o marche auricolari
- c) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggio
- d) anelli inamovibili
- e) fotografie.

Tutti gli animali non adeguatamente identificabili verranno considerati detenuti illegalmente e il competente ufficio comunale informa immediatamente il Corpo Forestale dello Stato – Servizio Cites di quanto rilevato.

5. REQUISITI DELLE STRUTTURE

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture devono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

6. TRASPORTO.

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. Particolare cura deve essere posta per non imporre la vicinanza di specie tra loro non compatibili e per garantire spazi adeguati e sufficienti agli esemplari trasportati.

Il personale adibito al trasporto degli animali dovrà esibire, in caso di controllo, le autorizzazioni e certificazioni in originale previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia.

7. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre di un piano, aggiornato all'anno corrente, di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali e di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

Le strutture che ospitano gli animali devono essere pulite e disinfettate con regolarità rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni e di eventuali roditori.

A questo scopo le strutture devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

8. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

9. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l' idoneità.

10. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc.) per l'alimentazione degli animali, anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto per quelle specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali.

11. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Allo scopo di tutelare il benessere degli animali e di garantire l'incolumità pubblica, anche in caso di fuga degli animali dalle strutture che li ospitano, è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale di circhi e di mostre viaggianti con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Tale divieto è stabilito anche nel rispetto di quanto enunciato dalla Commissione scientifica CITES in merito alla incompatibilità alla detenzione di alcune specie animali presso strutture dello spettacolo viaggiante.

12. REQUISITI MINIMI DI DETENZIONE DELLE SPECIE ANIMALI NON OGGETTO DI DIVIETO

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10°

centigradi) devono inoltre poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Gli spazi esterni devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali, ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche ai fini del loro addestramento.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

La presenza dei requisiti minimi di detenzione di tutti gli animali sarà verificata dal competente Servizio Veterinario della locale Azienda USL.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

13. VIOLAZIONI E SANZIONI

Fatte salve eventuali normative speciali e la competenza della Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.

55 del Codice di Procedura Penale in materia di reati, le violazioni al presente regolamento saranno accertate dal Servizio Veterinario dell'ASUR, dalla locale Polizia Municipale, dal Corpo Forestale dello Stato e dalle Guardie Zoofile Volontarie con Decreto Prefettizio nominate ai sensi della legge 189/2004.

A tali soggetti è garantito il libero accesso alle strutture in qualsiasi momento della permanenza della struttura nel territorio comunale, la vigilanza, il controllo e qualsiasi attività riguardante la detenzione degli animali e l'applicazione del presente regolamento.

Qualora i soggetti di cui sopra riscontrassero che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione presentata dal titolare dell'attrazione, le strutture di detenzione degli animali non sono adeguate a quanto prescritto e che tali carenze non risultano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, senza pregiudizio per l'azione penale, la revoca dell'autorizzazione all'attività di spettacolo viaggiante e, nelle more, procederanno all'ingiunzione della sospensione dell'attività in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. I soggetti di cui sopra potranno inoltre procedere, in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 o, qualora sussistano gli estremi, ai sensi della Legge n. 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali".

Ogni violazione alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscano reato o non siano sanzionate da altre leggi (compresa la Legge n. 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali") o altre normative generali o comunali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 600, con le modalità e procedure di cui alla Legge n. 689/1981 e della L.R. 33/98.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio dovrà essere concluso prima della restituzione della cauzione prevista dal punto 2.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I termini di presentazione delle domande di cui al punto 1 non si applicano a quelle già presentate e accolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Anche per queste domande rimane l'obbligo dell'osservanza di tutte le restanti disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

15. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

16. NOTIFICA

Il presente regolamento verrà di volta in volta notificato ai soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda dal competente ufficio comunale.

Osimo 23 febbraio 2015

Al Presidente
del Consiglio Comunale

Al Sindaco
Del Comune di Osimo

26 FEB 2015 N° 05453

Oggetto: Mozione costituzione commissione di indagine sull'attività svolta dalla Astea Holding Spa

I sottoscritti consiglieri comunali

Preso atto

- di tutte le polemiche nel corso degli ultimi mesi ed, in particolare, dell'ultimo periodo che hanno coinvolto Astea Holding Spa;

Considerato

- che la polemica nasce per l'attività svolta durante il periodo 1999-2014;
- che sussistono, a nostro avviso, dei presupposti per la costituzione di una commissione d'indagine relativa a tutta l'attività svolta dall'Astea spa per il periodo 1999-2014;

Ritenuto

- che la complessiva materia concernente la trasformazione di Astea Spa è di estrema importanza non solo per il futuro della società stessa, ma anche per la trasparenza dei cittadini e degli utenti interessati;

Precisato

fin d'ora che è nostra intenzione non fare parte della commissione d'indagine, in modo tale da svolgere un lavoro sereno ed imparziale;

Tutto ciò premesso

i sottoscritti chiedono di deliberare, in consiglio comunale, la costituzione di una commissione d'indagine sull'attività svolta da Astea Spa, che abbia tra i compiti da svolgere quelli di:

a- verificare tutti gli aspetti economici, gestionali e finanziari di trasformazione della società;

b- verificare tutti i servizi di attività e le opere realizzate nel periodo, in tutti i comuni facenti parte della società;

c- verificare tutti i compensi ad amministratori, dirigenti, funzionari e tecnici;


d- verificare la legittimità dei servizi svolti;

e- rintracciare ogni altra carenza o errore o violazione compiuta per l'attività svolta dall'Astea Spa;

f- quanto sopra in relazione anche alle partecipate e alle partecipate all'Astea Spa




I consiglieri comunali

Dino Latini 

Sandro Antonelli

Mario Araco

Monica Bordoni 

Gilberta Giacchetti

Achille Ginnetti

Palazzini Graziano

Osimo, 23/02/2015



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 16 dell'26/2/2005 con la quale è stata abrogata l'esenzione dal pagamento della T.O.S.A.P. per le occupazioni effettuate in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio nel Centro Storico;

Premesso che nel vigente Regolamento sono già disciplinate delle ipotesi di esenzione all'art. 37;

Ritenuto opportuno adeguare per completezza tale disposizione a quanto previsto dal D.Lgs. 507/1993 incrementando le fattispecie in cui non è dovuta la TOSAP;

Considerata inoltre la molteplicità di iniziative che si svolgono nel centro storico del Comune sia nel periodo invernale che estivo;

Ritenuto che tali manifestazioni possano rappresentare un "valore" per la città in quanto generalmente molto apprezzate dai cittadini osimani, ma anche da quelli delle città limitrofe con conseguenti benefici in termini di promozione del territorio, oltre che economici per la città stessa;

Valutata l'opportunità di prevedere delle agevolazioni, nel rispetto del dettato normativo del D.Lgs 507/1993, per tali fattispecie di occupazioni temporanee e di unire tutte le ipotesi di agevolazioni nell'art. 37 -bis dedicato alle *Riduzioni*;

Valutata l'opportunità di trasferire l'art. 17 "*Revoca delle autorizzazioni*" e l'art. 18 "*Effetti della revoca sulla tassa*" all'interno del *capo I Disposizioni Generali* in modo tale che possano esser riferiti a tutte le occupazioni, sia temporanee che permanenti e conseguente adeguamento della numerazione;

Considerata la necessità, al fine di ridurre le ipotesi di insolvenza, di prevedere tra le ipotesi di revoca delle autorizzazioni, anche il mancato pagamento della tassa dovuta o di una delle rate in caso di rateizzazione della stessa, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni dalla notifica della stessa;

Ritenuto necessario adeguare l'art. 18 del presente regolamento all'art. 41 del D.Lgs. 507/1993;

Ravvisata quindi la necessità di modificare il regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP attualmente in vigore, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 269 del 20 dicembre 1993, così come modificato con gli atti del Consiglio Comunale n. 49/1994, 74/1996, 24/2000, 205/2001, 9/2003 e 16/2005;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici finì dell'approvazione del bilancio di previsione*";

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale



prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 della L.27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerata la necessità di approvare dette modifiche regolamentari entro l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 onde consentirne la legittima applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L.F.n. 296/2006;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare in merito ai regolamenti;

21/3/2015

Chiara Agostinelli

Visto il parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Tributi D.ssa Chiara Agostinelli;

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanze Rag. Ivana Battistoni;

Ivana Battistoni

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di modificare il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche come segue:

- a) le disposizioni di cui all'ex art. 17 "Revoca delle autorizzazioni" e all'ex art. 18 "Effetti della revoca sulla tassa" vengono anticipate all'interno del capo I Disposizioni Generali in modo tale che possano esser riferiti a tutte le occupazioni, sia temporanee che permanenti, assumendo la denominazione rispettivamente di art. 8 e art. 9 con scorrimento della numerazione degli altri articoli;
- b) aggiungere all'ex art. 17 (ora art. 8), "Revoca delle autorizzazioni" la nuova lettera c) "per mancato pagamento della tassa dovuta o di una delle rate in caso di rateizzazione della stessa entro il termine prefissato, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni dalla notifica della stessa"



- c) Integrare l'ex art. 18 (ora art. 9) "Effetti della revoca sulla tassa" come segue: "Nel caso di revoca della autorizzazione, salvo la fattispecie individuata dalla lettera c) dell'art. 8, maturerà per il richiedente il diritto al rimborso senza interessi della tassa pagata in anticipo dal 1° giorno successivo a quello dell'esecuzione del provvedimento
- d) aggiungere all'articolo 37, dedicato alle esenzioni, la lettera j) "le ONLUS ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, Dlgs 460/1997" e la lettera k) "le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, c.1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, come previsto dall'art. 49 del Dlgs 507/1993" così come evidenziato in grassetto nel testo aggiornato in allegato;
- d) inserire il nuovo articolo 37 bis per disciplinare unitariamente le varie ipotesi di riduzioni che nel precedente regolamento erano in parte inserite nell'art. 14 e nell'art. 24:
- a) per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg la tariffa è ridotta del 50%;
 - b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad 1/3;
 - c) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;
 - d) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;
 - e) per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo destinate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi la tariffa è ridotta del 50%;
 - f) per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del 30%;
 - g) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
 - h) "per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
 - i) per le occupazioni realizzate dalle associazioni di promozione sociale, regolarmente registrate, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%, ai sensi dell'art. 23, Legge 383_2000; qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni;
 - j) per le occupazioni temporanee, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadri sono calcolate in ragione del 10%;
 - k) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
 - l) qualora ne ricorrano le condizioni le riduzioni sono cumulabili tra loro."

così come evidenziato in grassetto nel testo aggiornato in allegato.

3. Di dare atto che tali modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 2015.

4. Di approvare il testo aggiornato e coordinato del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche che al presente atto si allega.



5. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Federalismo Fiscale del Ministero delle Finanze.



C O M U N E D I
OSIMO
(PROVINCIA DI ANCONA)

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

Approvato con delibera C.C. n. 269 del 20.12.1993

Modificato ed integrato con delibere:

C.C. n. 49 del 29.03.1994

C.C. n. 74 del 27.06.1996

C.C. n. 24 del 09.02.2000

C.C. n. 205 del 29.12.2001

C.C. n. 9 del 08.02.2003

C.C. n. 16 del 26.02.2005

C.C. n. del

(le modifiche apportate sono evidenziate in grassetto)

INDICE:



CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	-	Oggetto della tassa	pag.	4
ART. 2	-	Distinzione delle occupazioni	pag.	4
ART. 3	-	Formulazione delle istanze	pag.	4
ART. 4	-	Prescrizioni per le occupazioni	pag.	4
ART. 5	-	Destinazione delle aree	pag.	4
ART. 6	-	Graduazione della tassa. Classificazione degli spazi ed aree pubbliche	pag.	5
ART. 7	-	Divieto temporaneo di occupazione	pag.	5
ART. 8	-	Revoca delle autorizzazioni	pag.	
ART. 9	-	Effetti della revoca sulla tassa	pag.	

CAPO II: OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 10	-	Autorizzazioni	pag.	6
ART. 11	-	Condizioni per l'occupazione temporanea	pag.	6
ART. 12	-	Precedenza per le assegnazioni	pag.	6
ART. 13	-	Non cedibilità	pag.	6
ART. 14	-	Misurazione area occupata. Criteri	pag.	6
ART. 15	-	Valutazione forfettaria area occupata	pag.	7
ART. 16	-	Tariffe	pag.	7
ART. 17	-	Occupazioni in angolo	pag.	7
ART. 18	-	Rateizzazione della tassa	pag.	7

CAPO III: OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 19	-	Concessioni	pag.	9
ART. 20	-	Tassa e condizioni per l'occupazione	pag.	9
ART. 21	-	Scadenza concessioni	pag.	9
ART. 22	-	Riscossione della tassa	pag.	9
ART. 23	-	Periodicità della tassa	pag.	9
ART. 24	-	Tariffe	pag.	9
ART. 25	-	Passi carrabili: definizione	pag.	10
ART. 26	-	Abrogato	pag.	10
ART. 27	-	Abrogato	pag.	10
ART. 28	-	Autovetture	pag.	10
ART. 29	-	Occupazione del sottosuolo stradale	pag.	10
ART. 30	-	Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo: tariffe	pag.	10
ART. 31	-	Contributi per costruzione gallerie sotterranee	pag.	11
ART. 32	-	Distributori di carburanti	pag.	11
ART. 33	-	Carrelli mobili per la distribuzione di carburanti	pag.	11
ART. 34	-	Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri generi	pag.	11
ART. 35	-	Abrogato	pag.	11
ART. 36	-	Disciplina della riscossione	pag.	11



CAPO IV: ESENZIONI - RIDUZIONI

ART.	37	-	Esenzioni	pag.	12
ART.	37- bis	-	Riduzioni	pag.	12

CAPO V: DISPOSIZIONI FINALI

ART.	38	-	Appalto riscossione tassa occupazione temporanea	pag.	13
------	----	---	--	------	----



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa prevista del Capo II del DLgs 15 novembre 1993 n. 507, e successive integrazioni e modificazioni, le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché nei tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Sono parimenti soggette alla predetta tassa le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo al suolo stradale ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa.

ART. 2 DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

ART. 3 FORMULAZIONE DELLE ISTANZE

Per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche di cui ai precedenti articoli dovrà essere presentata domanda in carta legale indirizzata al Sindaco.

La domanda dovrà indicare, oltre che le generalità e il domicilio del richiedente, il nominativo e la durata dell'occupazione, nonché le superfici che si intendono occupare.

ART. 4 PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, lo acciottolato o il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione dall'Autorità comunale, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in ripristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

ART. 5 DESTINAZIONE DELLE AREE



Le aree nelle quali dovrà effettuarsi la vendita di generi alimentari o altre merci, sono determinate dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione comunale per il Commercio Ambulante.

Si avrà cura, nei limiti del possibile, di raggruppare le merci in settori merceologici e di permetterne l'esposizione nei luoghi più adatti secondo le esigenze igieniche.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture di piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'Autorità comunale predetta.

ART. 6 GRADUAZIONE DELLA TASSA. CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ove avviene l'occupazione ed è applicata unicamente in base alla superficie occupate, senza cioè operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 1 sono classificate nel modo seguente:

Strade e piazze di 1ª categoria:

Piazza del Comune, Piazza Boccolino, Via Lionetta, Via A. Saffi, Via dell'Antica Rocca, Corso Mazzini, Piazza Gallo, Piazza Marconi, Piazza G. Leopardi, Piazza Dante, Via Matteotti, Piazza Gramsci, Piazza Duomo, Piazza Rosselli, Via S. Francesco, Piazzetta S. Giuseppe da Copertino, Via Campana, Via 5 Torri, Via G. Leopardi, Via Cialdini, Largo Trieste, Largo Vittorio Veneto, Via Costa del Borgo, Via Trento, Via Ungheria, Via Cristoforo Colombo, Via Michelangelo, Via Cesare Battisti, Via Guazzatore, Via Giulia, Via Flaminia 1ª (fino all'altezza dell'incrocio con la Via Guazzatore), Via Olimpia, ed inoltre per tutte quelle vie e strade non citate, si fa riferimento all'allegata piantina (allegato 12) stabilendo che nella 1ª categoria fanno parte tutte le zone che si trovano entro il perimetro appositamente delimitato.

Strade e piazze di 2ª categoria

Tutte le rimanenti strade ed aree pubbliche del Capoluogo, al di fuori del perimetro delimitante la 1ª categoria.

Strade e piazza di 3ª categoria

Le strade ed aree pubbliche della frazione.

ART. 7 DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico nell'interesse della viabilità.

ART. 8 REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni, quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi per motivi di ordine pubblico.


In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:



- a) quando il concessionario od i suoi dipendenti tengono contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
- b) quando il concessionario danneggia l'area avuta in assegnazione;
- c) per mancato pagamento della tassa dovuta, o di una delle rate in caso di rateizzazione della stessa, entro il termine prefissato previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni dalla notifica della stessa;
- d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 9 EFFETTI DELLA REVOCA SULLA TASSA

Nel caso di revoca della autorizzazione, salvo la fattispecie individuata dalla lettera c) dell'art. 8, maturerà per il richiedente il diritto al rimborso **senza interessi** della tassa pagata in anticipo dal 1° giorno successivo a quello dell'esecuzione del provvedimento"



CAPO II

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 10 AUTORIZZAZIONI

Nel rispetto delle prescrizioni adottate dal decreto legislativo 507 del 15.11.1993, sono rilasciate autorizzazioni dal Sindaco per periodi determinati non soggetti a tacita proroga.

Nel caso di occupazioni riguardanti periodi di tempo non superiori alle 24h la relativa autorizzazione potrà essere concessa dall'Ufficio della Polizia Urbana.

In ogni caso la validità dell'autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa.

ART. 11 CONDIZIONI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Tutte le occupazioni del suolo pubblico debbono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso delle botteghe, case, cortili e da permettere il passaggio sui marciapiedi. I concessionari debbono mantenere costantemente pulita da ogni immondizia l'area loro assegnata.

ART. 12 PRECEDENZA PER LE ASSEGNAZIONI

Per le assegnazioni costituisce titolo preferenziale la data di presentazione della domanda, non dà titolo di preferenza l'aver occupato più volte di seguito il posto domandato.

Quando più domande per il medesimo posto siano presentate simultaneamente è data la precedenza:

- a parità di data della domanda: agli invalidi di guerra, agli orfani di guerra, agli ex combattenti;
- a parità di condizioni: ai residenti nel Comune.

ART. 13 NON CEDIBILITÀ

Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee sono individuali e non possono essere cedute terzi.

ART. 14 MISURAZIONE AREA OCCUPATA. CRITERI

L'area occupata viene misurata, dagli agenti incaricati o dall'appaltatore del servizio, sui punti più sporgenti di quanto costituisce l'occupazione.

Quando la sporgenza delle tende poste sopra i banchi di vendita non supera i limiti esterni dei banchi stessi di un metro nella parte anteriore e posteriore e di mezzo metro nelle fiancate laterali, nessun supplemento di tassa è dovuto.



ART. 15 VALUTAZIONE FORFETARIA AREA OCCUPATA

Per facilitare le operazioni di misurazione dell'area occupata dalle merci e dai materiali del posteggiante viene attribuita la seguente superficie convenzionale:

- a) ogni botte, sacco, barile, cesta e simili: 1 mq.;
- b) un carretto a mano: 2 mq.;
- c) un tavolino di superficie non maggiore di mezzo mq. Relative sedie: 4 mq. Oltre lo spazio intermedio.

Rimane facoltà tanto del Comune, quanto del concessionario di richiedere formale misurazione dell'area occupata, qualora la valutazione effettuata con i criteri sopra riportati dia risultati che non si ritengano conformi all'effettiva consistenza delle merci o materiali occupanti l'area comunale.

ART. 16 TARIFFE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata in ragione dei mq. occupati, dei giorni e delle ore di durata dell'occupazione.

Gli importi della tassa sono determinati con apposito atto della Giunta Comunale.

[La misura della tassa è quella prevista dell'allegato 2]*

ART. 17 OCCUPAZIONI IN ANGOLO

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con tariffa di categoria superiore.

Sono considerate in angolo le occupazioni fino a 4 metri di distanza del crocevia o dallo sbocco.


Ove l'angolo sia smussato, la distanza va misurata dal punto ipotetico d'incontro dei due margini stradali.

ART. 18 RATEIZZAZIONE DELLA TASSA

Su richiesta dell'interessato sarà possibile provvedere per il pagamento della tassa in forma rateale nel caso di corrispettivi superiori alla somma di € 258,23.

Le modalità della rateizzazione verranno indicate nel provvedimento di autorizzazione, fermo restando il principio del pagamento anticipato.

* Abrogato.



CAPO III OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 19 CONCESSIONI

Spetta alla Giunta Comunale l'esame delle domande e le conseguenti determinazioni in ordine alla occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.

ART. 20 TASSA E CONDIZIONI PER L'OCCUPAZIONE

La tassa per le occupazioni permanenti viene determinata a norma di tariffa all'atto della concessione. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dell'art. 9, in quanto compatibili.

ART. 21 SCADENZA CONCESSIONI

Le concessioni per le occupazioni permanenti scadono entro il 31 Marzo di ogni anno, qualunque sia la data del loro inizio, ma si intendono automaticamente rinnovate qualora non intervenga disdetta almeno 2 mesi prima della scadenza.

Contravvenendo a tale prescrizione, la convenzione si intende prorogata al trimestre successivo.

ART. 22 RISCOSSIONE DELLA TASSA

La tassa è riscossa a mezzo conto corrente postale entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 23 PERIODICITÀ DELLA TASSA

La tassa per l'occupazione permanente ha cadenza annuale.

Non origina pertanto diritti al rimborso o riduzione per inizio o cessazione d'occupazione in corso d'anno.

ART. 24 TARIFFE

Per le occupazioni permanenti del suolo e degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata nel presupposto dell'esistenza di una larghezza e di una profondità comunque considerata nella misura minima di metri 1.



ART. 25 PASSI CARRABILI: DEFINIZIONE

Per passi carrabili debbono intendersi quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra, marmo o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiedi o comunque una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso ai fondi ed agli edifici.

L'indicazione di passo carrabile viene resa di pubblica ragione attraverso idonea ed uniforme segnaletica stradale, rilasciata dall'Amministrazione pubblica ai concessionari, previo il rimborso della spesa, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 156/1990.

ART. 26 PASSI CARRABILI: INAPPLICABILITÀ DEL TRIBUTO

(abrogato)

ART. 27 PASSI CARRABILI: RISCATTABILITÀ DELLA TASSA.

(abrogato)

ART. 28 AUTOVETTURE

Le autovetture di piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Autorità comunale, sono esenti dalla tassa.

ART. 29 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO STRADALE

Le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo stradale effettuate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi di fornitura di acqua, gas, energia e simili e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi, sono soggette alla tassa in ragione del numero delle utenze allacciate e servite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in pristino la strada. Quando gli utenti eseguano i lavori di riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenute a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico o rimborsare il Comune.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi, gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'emissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.



ART. 30 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO: TARIFFE

La tassa di occupazione del sottosuolo e del soprasuolo è annua ed è applicata in base alla tariffa per singola utenza, [di cui all'allegato 1]* di cui all'art. 63 del D.Lgs. 446/1997.

ART. 31 CONTRIBUTI PER COSTRUZIONE DELLE GALLERIE SOTTERRANEE

Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti di cui all'art. 29, ha diritto di imporre, oltre alla tassa annua prevista nel precedente art. 30, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo il 50% delle spese medesime.

La deliberazione che determina la misura del contributo è di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 32 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante, esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista, è dovuta una tassa unica annuale [nei limiti di cui all'allegato n. 2]*.

ART. 33 CARRELLI MOBILI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Per l'occupazione del suolo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, quando il carrello non sia raccordato a serbatoio di carburante, collocato nel suolo pubblico, la tassa è determinata ai sensi del precedente art. 32 [e, pertanto, fissata come all'allegato 2]*.

ART. 34 APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI E ALTRI GENERI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri generi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo di pertinenze del Comune è dovuta una tassa annuale [nei limiti di cui all'allegato 2]*.

* Abrogato.

* Abrogato.



ART: 35¹ OCCUPAZIONE CON CONDUTTURE AEREE

(abrogato)

ART. 36 DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE

Per la tassa di occupazione permanente si osservano le norme sull'accertamento, riscossione e contenzioso stabilite con il decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.



CAPO IV ESENZIONI – RIDUZIONI

ART. 37 ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- e) i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato, nonché le cassette per l'impostazione delle corrispondenze, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi. In ogni caso gli enti e le società concessionarie di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo.
- f) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari delle ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- g) gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;
- h) le aste e le bandiere;
- i) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- j) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- k) le occupazioni con impianti adibiti al servizio della distribuzione del gas e dell'acqua potabile nei casi in cui la proprietà degli impianti stessi sia stata trasferita al Comune all'atto della concessione o successivamente, o ne sia prevista nel disciplinare la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione o nelle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del T.U. 14.09.1931 n. 1175, siano stati previsti a carico del concessionari oneri in natura o in denaro a titolo di corrispettivo della concessione;
- l) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- m) le occupazioni determinate dalle soste realizzate sulle superfici complessivamente inferiori al 0,5 mq.
- l) le occupazioni temporanee realizzate dai promotori di manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- m) le occupazioni con tende, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- n) i passi carrabili così come definiti all'art. 25;
- o) le occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia realizzate per interventi di recupero all'interno del Centro Storico che siano conformi al Piano Particolareggiato per il Centro Storico adottato dal Comune;
- p) di prestabilire nella concessione una durata non prorogabile della esenzione]*.
- n) **le ONLUS ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, Dlgs 460/1997;**

* Abrogato.



- o) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, c.1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, come previsto dall'art. 49 del Dlgs 507/1993;

La tassa non è dovuta quando il suo ammontare non superi la somma di € 5,16.

ART. 37 BIS RIDUZIONI

- a) per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg la tariffa è ridotta del 50%;
- b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad 1/3;
- c) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta al 50%;
- d) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;
- e) per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo destinate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi la tariffa è ridotta del 50%;
- f) per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del 30%;
- g) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
- h) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
- i) per le occupazioni realizzate dalle associazioni di promozione sociale, regolarmente registrate, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%, ai sensi dell'art. 23, Legge 383_2000; qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni;
- j) per le occupazioni temporanee, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadri sono calcolate in ragione del 10%;
- k) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Tale riduzione è cumulabile con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 APPALTO RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA

La riscossione della tassa per occupazioni temporanee, oltre che direttamente dal Comune a mezzo di suoi agenti o di appositi incaricati, potrà essere effettuato anche mediante appalto.



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
N. (P_0000000000002103)

**OGGETTO:
MODIFICHE AGLI ARTT.41, 43, 44, 46, 47, 48 E 49 DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con deliberazione consiliare n.149 del 4.10.2000 si era proceduto ad approvazione del Regolamento del Consiglio Comunale, disciplinante, a termini commi 9 ed 11 dell'art.16 dello Statuto Comunale:

- principi, modalità e procedure per l'esercizio delle proprie potestà e competenze nonché svolgimento delle proprie attribuzioni;
- servizi, attrezzature, risorse finanziarie nonché la gestione di tutte le risorse attribuite per il suo funzionamento


che con successive deliberazioni consiliari n.21/2011 e n.7/2014 si è proceduto ad alcune modifiche del suddetto regolamento;

Considerato che si è riscontrata la necessità di definire in maniera più precisa, snella e razionale le modalità di presentazione e svolgimento delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale, con il supporto tecnico-giuridico del Segretario Generale, ha predisposto una proposta di modifica del Regolamento del Consiglio Comunale limitatamente agli artt.41, 43, 44, 46, 47, 48 e 49 e che tale proposta è stata esaminata dalla Conferenza dei Capigruppo e portata all'attenzione del civico consesso nella versione che di seguito si riporta, con evidenziate in "**grassetto**" le modifiche previste:

Art. 41
INTERROGAZIONI

1) Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.



2) Le stesse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri .

3) L'interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o con risposta orale in aula. Qualora non lo specifichi , si intende che alla interrogazione è data risposta orale . Nel caso di richiesta di risposta scritta il sindaco, o l'assessore delegato è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta all'ufficio protocollo. Se l'interrogante richiede che gli venga data risposta orale, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla data di presentazione all'ufficio protocollo e secondo l'ordine di presentazione. Le interrogazioni che, a causa del tempo, non sono state svolte vengono riscritte d'ufficio alla seduta immediatamente successiva, rispettando sempre l'ordine di presentazione.

4) (cassato).

Art. 43 INTERPELLANZE

1) L'interpellanza, presentata per iscritto, da almeno due consiglieri, al Sindaco o all'Assessore delegato per materia, consiste nella domanda posta circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta in ordine a specifici fatti o materie.


2) All'interpellanza risponde il Sindaco o l'Assessore delegato.

3) L'interpellanza può essere formulata con richiesta di risposta scritta o con risposta in aula. In mancanza di specificazione si intende con risposta in aula. In tal caso l'interpellanza viene iscritta all'ordine del giorno, dopo le interrogazioni, e discussa secondo l'ordine di presentazione del gruppo delle mozioni/ordini del giorno e delle interpellanze.

4) L'interpellante, qualora lo ritenga opportuno, durante l'intervento di replica, può trasformare l'interpellanza in mozione o in ordine del giorno il cui testo va consegnato al Presidente del Consiglio entro il termine della seduta a pena di inammissibilità; in questo caso la mozione o ordine del giorno verrà iscritta/o all'ordine del giorno della prima seduta utile all'inizio dell'elenco delle mozioni/ordini del giorno/ interpellanze.

La trasformazione dell'interpellanza in mozione o in ordine del giorno, fatte salve le premesse e le considerazioni, consiste nella sostituzione dei quesiti posti con l'interpellanza con un dispositivo attinente agli stessi.

Art. 44 SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE



- 1) Il Consigliere che illustra l'interpellanza ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a 10 minuti.
- 2) Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a 5 minuti le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o non soddisfatto, il diritto di replica compete ad uno solo degli interpellanti, di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo. Successivamente, solo qualora l'interpellante non abbia richiesto la trasformazione dell'interpellanza in mozione o in ordine del giorno, ogni consigliere ha diritto di intervenire nella discussione delle interpellanze per una sola volta e per un tempo non superiore a 5 minuti.
- 3) (cassato)
- 4) L'assenza degli interpellanti, senza giustificato motivo, comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.

(L'art. 46 viene interamente sostituito nel modo seguente)

Art. 46

MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

- 1) La mozione e l'ordine del giorno, sottoscritti da due o più consiglieri e volti a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento, vanno indirizzati al Presidente del Consiglio ed al Sindaco con atto scritto.
- 2) La mozione e l'ordine del giorno consistono in un documento mediante il quale il Consiglio impegna politicamente il Sindaco o la Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a specifici criteri, a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare programmi particolari.

Art. 47

SVOLGIMENTO E COLLOCAZIONE DELLE MOZIONI E DEGLI ORDINI DEL GIORNO

- 1) Le mozioni e gli ordini del giorno sono inseriti nell'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla loro presentazione, rispettando sempre l'ordine di protocollo.
- 2) La mozione e l'ordine del giorno vengono illustrati dal primo o da uno degli altri firmatari presenti per non più di dieci minuti. Subito dopo si apre la discussione, alla quale ciascun consigliere può partecipare non più di una volta e per non più di cinque minuti. L'intervento dei capigruppo può avere la durata massima di 10 minuti. Al termine degli interventi il Sindaco o un Assessore, esprime la posizione della Giunta, per non più di 10 minuti. Al termine della discussione, il consigliere che ha illustrato la mozione o l'ordine del giorno ha diritto di replica per un tempo non superiore a 5 minuti. Subito dopo la mozione e l'ordine del giorno vengono posti in votazione.



3) Per ogni mozione ed ordine del giorno possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le stesse modalità di cui al comma 2).

4) (cassato)

5) (cassato e riproposto nell'art.48)

6) (cassato e riproposto nell'art.48)

(L'art. 48 viene interamente sostituito nel modo seguente)

ART.48

INSERIMENTO NELLE SEDUTE CONSILIARI DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

1) Le risposte alle interrogazioni, lo svolgimento delle interpellanze e lo svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno sono collocate/i dal Presidente del Consiglio, nell'ordine del giorno di ogni Consiglio Comunale ove le/gli stesse/i sono presenti, all'inizio dell'ordine del giorno stesso e sono trattate/i con priorità su tutti gli altri argomenti fatta eccezione per le eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco.

2) Alla trattazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno è dedicata di norma una ora in ogni seduta del Consiglio Comunale. Qualora, a causa dello scadere del tempo, non sia stato possibile esaurire lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni e degli ordini del giorno, saranno iscritte/i nell'ordine del giorno della seduta successiva. Di norma saranno svolte/i fino a tre interrogazioni e una mozione o interpellanza o ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione, fatta salva l'ipotesi di trasformazione di una interpellanza di cui al precedente art. 43 comma 4°.

(L'art. 49 VIENE INTERAMENTE CASSATO)


Art. 49

VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1) Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso, dopo le votazioni sugli eventuali emendamenti.

2) Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

3) Nell'ipotesi di ritiro della mozione originaria non può essere messo a votazione alcun emendamento. (Cassato il periodo successivo)



(Si rinumerano i successivi articoli in 50 e 51)

Richiamato l'art.38, 2° comma, del T.U.E.L. n.267/2000 che prevede l'approvazione del Regolamento e quindi delle sue modifiche, a maggioranza assoluta;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento Affari Generali dott.ssa Lucia Magi;

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta.....

Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

Verificato che la proposta di modifica ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti favorevoli;

DELIBERA


- 1) approvare le seguenti modifiche agli artt.41, 43, 44, 46, 47, 48 e 49 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Art. 41 INTERROGAZIONI

1) Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2) Le stesse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri .

3) **L'interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o con risposta orale in aula. Qualora non lo specifichi , si intende che alla interrogazione è data risposta orale . Nel caso di richiesta di risposta scritta il sindaco, o l'assessore delegato è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta all'ufficio protocollo. Se l'interrogante richiede che gli venga data risposta orale, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla data di presentazione all'ufficio protocollo e secondo l'ordine di presentazione. Le interrogazioni che, a causa del**



tempo, non sono state svolte vengono riscritte d'ufficio alla seduta immediatamente successiva, rispettando sempre l'ordine di presentazione.

4) (cassato).

Art. 43 INTERPELLANZE

1) L'interpellanza, presentata per iscritto, da almeno due consiglieri, al Sindaco o all'Assessore delegato per materia, consiste nella domanda posta circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta in ordine a specifici fatti o materie.

2) All'interpellanza risponde il Sindaco o l'Assessore delegato.

3) L'interpellanza può essere formulata con richiesta di risposta scritta o con risposta in aula. In mancanza di specificazione si intende con risposta in aula. **In tal caso l'interpellanza viene iscritta all'ordine del giorno, dopo le interrogazioni, e discussa secondo l'ordine di presentazione del gruppo delle mozioni/ordini del giorno e delle interpellanze.**


4) L'interpellante, qualora lo ritenga opportuno, durante l'intervento di replica, può trasformare l'interpellanza in mozione o in ordine del giorno il cui testo va consegnato al Presidente del Consiglio entro il termine della seduta a pena di inammissibilità; in questo caso la mozione o ordine del giorno verrà iscritta/o all'ordine del giorno della prima seduta utile all'inizio dell'elenco delle mozioni/ordini del giorno/ interpellanze.

La trasformazione dell'interpellanza in mozione o in ordine del giorno, fatte salve le premesse e le considerazioni, consiste nella sostituzione dei quesiti posti con l'interpellanza con un dispositivo attinente agli stessi.

Art. 44 SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1) Il Consigliere che illustra l'interpellanza ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a 10 minuti.

2) Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a 5 minuti le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o non soddisfatto, il diritto di replica compete ad uno solo degli interpellanti, di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo. Successivamente, solo qualora l'interpellante non abbia richiesto la trasformazione dell'interpellanza in mozione o in ordine del giorno, ogni consigliere ha diritto di intervenire nella discussione delle interpellanze per una sola volta e per un tempo non superiore a 5 minuti.



3) (cassato)

4) L'assenza degli interpellanti, senza giustificato motivo, comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.

(L'art. 46 viene interamente sostituito nel modo seguente)

Art. 46

MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

- 1) La mozione e l'ordine del giorno, sottoscritti da due o più consiglieri e volti a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento, vanno indirizzati al Presidente del Consiglio ed al Sindaco con atto scritto.
- 2) La mozione e l'ordine del giorno consistono in un documento mediante il quale il Consiglio impegna politicamente il Sindaco o la Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a specifici criteri, a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare programmi particolari.

Art. 47

SVOLGIMENTO E COLLOCAZIONE DELLE MOZIONI E DEGLI ORDINI DEL GIORNO

- 1) Le mozioni e gli ordini del giorno sono inseriti nell'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla loro presentazione, rispettando sempre l'ordine di protocollo.
- 2) La mozione e l'ordine del giorno vengono illustrati dal primo o da uno degli altri firmatari presenti per non più di dieci minuti. Subito dopo si apre la discussione, alla quale ciascun consigliere può partecipare non più di una volta e per non più di cinque minuti. L'intervento dei capigruppo può avere la durata massima di 10 minuti. Al termine degli interventi il Sindaco o un Assessore, esprime la posizione della Giunta, per non più di 10 minuti. Al termine della discussione, il consigliere che ha illustrato la mozione o l'ordine del giorno ha diritto di replica per un tempo non superiore a 5 minuti. Subito dopo la mozione e l'ordine del giorno vengono posti in votazione.


3) Per ogni mozione ed ordine del giorno possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le stesse modalità di cui al comma 2).

4) (cassato)

5) (cassato e riproposto nell'art.48)

6) (cassato e riproposto nell'art.48)

(L'art. 48 viene interamente sostituito nel modo seguente)



ART.48
INSERIMENTO NELLE SEDUTE CONSILIARI DI INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

- 1) Le risposte alle interrogazioni, lo svolgimento delle interpellanze e lo svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno sono collocate/i dal Presidente del Consiglio, nell'ordine del giorno di ogni Consiglio Comunale ove le/gli stesse/i sono presenti, all'inizio dell'ordine del giorno stesso e sono trattate/i con priorità su tutti gli altri argomenti fatta eccezione per le eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco.
- 2) Alla trattazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno è dedicata di norma una ora in ogni seduta del Consiglio Comunale. Qualora, a causa dello scadere del tempo, non sia stato possibile esaurire lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni e degli ordini del giorno, saranno iscritte/i nell'ordine del giorno della seduta successiva. Di norma saranno svolte/i fino a tre interrogazioni e una mozione o interpellanza o ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione, fatta salva l'ipotesi di trasformazione di una interpellanza di cui al precedente art. 43 comma 4°.

(L'art. 49 VIENE INTERAMENTE CASSATO)

Art. 49
VOTAZIONE DELLE MOZIONI

- 1) Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso, dopo le votazioni sugli eventuali emendamenti.
- 2) Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 3) Nell'ipotesi di ritiro della mozione originaria non può essere messo a votazione alcun emendamento. (Cassato il periodo successivo)


(Si rinumerano i successivi articoli in 50 e 51)

- 2) rendere note le suddette modifiche, nelle forme previste da leggi e regolamenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile,

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

3) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 T.U.E.L. n.267/2000.

--- * * * ---

sb



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. (P_0000000000002276)

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AL COMUNE DI ANCONA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n.164/2000 stabilisce che: *"L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*;
- il D.L. 1/10/2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/11/2007 n. 222, all'articolo 46-bis, comma 1, ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per gli affari Regionali e le autonomie locali la competenza a determinare con decreto gli ambiti territoriali minimi (A.T.E.M.) nel settore della distribuzione del gas naturale per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi e a determinare misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;
- conseguentemente, con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 19/01/2011 di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale sono stati determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, tra i quali l'Ambito Territoriale Ancona (c.d. A.T.E.M. Ancona);
- con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale del 18/10/2011, sono stati individuati i singoli Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale Minimo (A.T.E.M.);
- l'Ambito Territoriale Ancona è complessivamente composto da n. 48 Comuni;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

- l'art. 2 del D.M. 226/2011 stabilisce che *"Gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'[articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante"*;
- le suddette disposizioni, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale, hanno quindi stabilito che il Comune capoluogo di provincia assuma la funzione di stazione appaltante;
- il D.M. 12/11/2011 n. 226 reca il "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale" prevedendo termini e modalità per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara, per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'avvio del processo di indizione della gara;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Ancona, è capoluogo di Provincia all'interno dell'Ambito Territoriale Ancona, ed è tenuto a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
- pertanto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 12/11/2011 n. 226 i Comuni appartenenti all'A.TE.M. Ancona demandano al Comune di Ancona il ruolo di stazione appaltante affidandogli, su delega espressa, i compiti specificati nel medesimo articolo 2 del D.M. 226/2011 e cioè di predisporre e pubblicare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, svolgere e aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'A.TE.M. Ancona, curare i rapporti con il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale per l'intera durata della concessione, svolgendo anche la funzione di controparte e sottoscrivendo il contratto di servizio, entro i termini e nei modi previsti dalla attuale normativa, nonché svolgere i compiti di vigilanza e controllo, garantendo il coordinamento dei comuni facenti parte dell'A.TE.M. Ancona;
- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 consente ai Comuni di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi e che tale possibilità è espressamente richiamata all'art. 14 del citato D.Lgs. 164/2000 il quale consente di assolvere ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata;

RILEVATO CHE:

- ricorre pertanto l'opportunità di stipulare apposita convenzione;

PRESO ATTO CHE:

- all'uopo è stato predisposto lo schema di convenzione allegato alla presente proposta sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

DATO ATTO CHE:

- il suddetto schema di convenzione è stato rimesso ai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ancona per la sua formale approvazione ai fini della successiva sottoscrizione;

CONSIDERATO CHE:

- le attività tecniche ed amministrative necessarie per lo svolgimento del procedimento di gara e per affrontare l'intera problematica presentano molteplici aspetti di natura complessa che richiedono specifiche esperienze e competenze nel settore, di cui la struttura organizzativa del Comune non è dotata, sicché è indispensabile l'apporto di un soggetto esterno idoneo, munito di dette particolari esperienze e competenze, per svolgere le attività preordinate al nuovo affidamento del servizio di distribuzione nell'ambito come sopra determinato, sia per quanto riguarda l'acquisizione dei dati e la valutazione della rete comunale in contraddittorio con il gestore uscente, sia per quanto attiene alle altre attività comunque connesse con l'attuazione della normativa in materia;
- con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 27/03/2014 il Comune di Ancona ha individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Gianni Roccato, Dirigente Area Tecnica Territorio e Ambiente del Comune di Senigallia;

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000 che individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare in materia di *"c) convenzioni tra i comuni quelle tra i comuni e provincia, costituzione o modificazione di forme associative; e) (...) affidamento di attività o servizi mediante convenzione;*
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D.lg. 267/2000 e pervenuto in data

Attesa dunque la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) *di dare atto che il Comune di Ancona è demandato dai Comuni facenti parte dell'A.T.E.M. Ancona, ad assumere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 226/2011, il ruolo di stazione appaltante con i compiti indicati dal medesimo articolo 2 del D.M. 226/2011 tra i quali, specificatamente, il compito di predisporre e pubblicare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, svolgere e aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'A.T.E.M. Ancona, curare i rapporti con il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale per l'intera durata della concessione, svolgendo anche la funzione di controparte e sottoscrivendo il contratto di servizio, entro i termini e nei modi previsti dalla attuale normativa, nonché a svolgere i compiti di vigilanza e controllo, garantendo il coordinamento dei comuni facenti parte dell'A.T.E.M. Ancona;*



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

- 2) *di approvare, per tutte le motivazioni in fatto e diritto espresse nelle premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto, lo schema di convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 30 D.Lgs. n° 267/2000, qui allegato sotto la lettera "A" per far parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- 3) *di dare atto che l'approvazione del presente atto comporta la spesa di Euro 30.208,00 da imputare all'intervento 1010803 del B.P. 2014 gestione competenza ai fini del corrispettivo una tantum da corrispondere alla Stazione Appaltante per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del Gas naturale (art. 8 c.1 D.M. 226/2011);*
- 4) *di autorizzare sin da ora il Sindaco a sottoscrivere la convenzione apportando ad essa ogni e qualsiasi modifica che si rendesse all'uopo necessaria purché di carattere non sostanziale;*

*(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)*

P.T.F.

**PARERE CONTABILE
FAVOREVOLE**

CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA I COMUNI RICOMPRESI
NELL'AMBITO E IL COMUNE DI ANCONA PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI
STAZIONE APPALTANTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E GESTIONE DEL CONTRATTO DI
SERVIZIO

SCRITTURA PRIVATA

Premesso che:

- o l'art. 14 del D.lgs 23 maggio 2000 n.164 stabilisce che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico da affidarsi da parte degli Enti Locali esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni, anche in forma associata e che gli stessi svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione regolando i loro rapporti con il gestore del servizio con appositi contratti di servizio;
- o l'art.46 bis c. 2 del DL 01-10-2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29-11- 2007 n. 222 prevede da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la determinazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- o sulla scorta di ciò il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.01.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di ATEM e con successivo Decreto del 18.10.2011 ha poi individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;
- o è stato altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2012 il Decreto Ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1 "ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", in vigore dall'11.02.2012, che prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in A.TE.M. per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara;
- o le suddette disposizioni, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale, hanno stabilito che l'amministrazione con funzione di stazione appaltante per ambiti territoriali debba essere il Comune Capoluogo di Provincia, qualora presente nell'ambito, ovvero un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell'ambito, e ciò al fine di favorire il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all'ambito;
- o sulla scorta di quanto detto il Comune di Ancona, si dovrà far carico di svolgere di ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito di cui fanno parte 48 Comuni;
- o l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

- o l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- o in particolare il 4° comma dell'articolo sopra richiamato stabilisce che le convenzioni possano prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di esse, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- o anche prima del sopracitato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale", la possibilità di assolvere anche in forma associata ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale era già prevista dall'art. 14 del D.Lgs.164/00;
- o l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale deve essere idoneamente formalizzata, mediante apposita convenzione;
- o al fine di realizzare quanto sopra illustrato il Comune di Ancona ha ritenuto opportuno farsi promotore di detta convenzione soggetta ad approvazione da parte di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale ;

Considerato che obiettivo della presente Convenzione è definire le modalità di rapporto tra i Comuni che assumono la funzione di "Comuni Concedenti" per il servizio distribuzione gas ed il Soggetto Pubblico da loro stessi delegato per la definizione dei molteplici e complessi adempimenti da sviluppare da parte degli Enti Pubblici coinvolti che incideranno fortemente sull'assetto economico e sociale dei territori.

La presente convenzione:

- o disciplina e delega le funzioni di Stazione Appaltante e di Struttura Tecnica di Supporto, limitatamente alla fase di gara.
- o disciplina le funzioni del Comitato di Monitoraggio e delega le funzioni della Controparte Contrattuale del Contratto di servizio in fase di esecuzione del servizio.

L'obiettivo della Convenzione è quello di definire le forme di consultazione degli Enti Contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie nell'ambito di una cooperazione tra Enti Pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di Servizio Pubblico comune, al fine di raggiungere le migliori economie di scala ed un aumento dell'efficienza operativa nell'espletamento del compito istituzionale integrato di indirizzo e controllo reale del servizio di distribuzione Gas naturale nell'interesse della comunità che essi rappresentano.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

nell'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, in Ancona e nella Residenza Comunale sono presenti le persone avanti specificate, rispettivamente in qualità _____ di _____, ciascuna autorizzata alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti Locali, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

Sig. _____ in rappresentanza del Comune di OSIMO, giusta deliberazione C.C. n. _____ del _____;

Elenco dei comuni appartenenti all'ambito

1. Agugliano (AN)
2. Ancona (AN)
3. Arcevia (AN)
4. Barbara (AN)
5. Belvedere Ostrense (AN)
6. Camerano (AN)
7. Camerata Picena (AN)
8. Castelbellino (AN)
9. Castelfidardo (AN)
10. Castelleone di Suasa (AN)
11. Castelplanio (AN)
12. Cerreto d'Esi (AN) m
13. Chiaravalle (AN)
14. Corinaldo (AN)
15. Cupramontana (AN)
16. Fabriano (AN) m
17. Falconara Marittima (AN)
18. Filottrano (AN)
19. Genga (AN) m
20. Jesi (AN)
21. Maiolati Spontini (AN)
22. Mergo (AN)
23. Monsano (AN)
24. Monte Roberto (AN)
25. Monte San Vito (AN)
26. Montecarotto (AN)
27. Montemarciano (AN)
28. Morro d'Alba (AN)
29. Numana (AN)
30. Offagna (AN)
31. Osimo (AN)
32. Ostra (AN)
33. Ostra Vetere (AN)
34. Poggio San Marcello (AN)
35. Polverigi (AN)
36. Rosora (AN)
37. San Marcello (AN)
38. San Paolo di Jesi (AN)
39. Santa Maria Nuova (AN)

40. Sassoferrato (AN)
41. Senigallia (AN)
42. Serra de' Conti (AN)
43. Serra San Quirico (AN)
44. Sirolo (AN)
45. Staffolo (AN)
46. Trecastelli (AN)
47. Apiro (MC)
48. Poggio San Vicino (MC)

Per concorde comune assenso si conviene e si stipula tra le parti quanto segue

Art. 0 - Conferma delle premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile, la comune intenzione delle parti nella stipulazione della presente convenzione.

Art. 1 – Soggetti coinvolti.

I soggetti che sono coinvolti nella presente Convenzione risultano essere:

i Comuni Concedenti, identificati negli Enti Locali ricompresi nell'Ambito "ANCONA"

la Stazione Appaltante, identificata nel Comune di Ancona;

la Struttura Tecnica di Supporto, da individuare a mezzo di procedura selettiva Pubblica;

il Comitato Guida, collegio rappresentante i Comuni Concedenti al fine di coadiuvare a Stazione Appaltante in fase di gara;

la Controparte Contrattuale la Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti;

il Comitato di Monitoraggio, collegio rappresentante i Comuni Concedenti al fine di coadiuvare la Controparte Contrattuale in fase di attuazione del servizio.

[1.1] I quarantotto Comuni Concedenti sono identificati negli Enti Locali ricompresi nell'Ambito "ANCONA" così come descritto nel D.M. 18/10/2011.

[1.2] Il ruolo di Stazione Appaltante per lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara unica di cui all'Art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011, è delegato al Comune di Ancona, in qualità di Comune Capoluogo di Provincia, che opera in luogo e per conto di tutti i Comuni deleganti compresi nell'Ambito.

[1.3] Il Comune di Ancona per le funzioni così attribuite opera in luogo e per conto di tutti i Comuni deleganti compresi nell'Ambito. Per lo svolgimento del proprio ruolo, sarà coadiuvato da una Struttura Tecnica di Supporto.

Art. 2 - Oggetto e finalità.

La presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, viene stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento in concessione del servizio di distribuzione

del gas naturale nei territori degli enti sottoscrittori, tutti appartenenti all'ATEM Ancona, nonché alla conduzione dei rapporti con il gestore del servizio.

Art. 3 – Delega di funzioni e obblighi dei Comuni.

Con la presente convenzione gli Enti sopra elencati, come individualmente rappresentati, demandano al Comune di Ancona in quanto unico Comune Capoluogo di Provincia nell'ATEM di riferimento:

- a. il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas in forma associata per delega dei Comuni dell'ATEM;
- b. in quanto stazione appaltante la preparazione e la pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara, il tutto per delega degli Enti locali dell'ATEM;
- c. le funzioni di controparte del contratto di servizio.

Art. 4 - La durata della Convenzione.

La presente convenzione avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino alla scadenza del contratto di servizio, stipulato a seguito della procedura concorsuale, per l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.

Art. 5 - Individuazione dei compiti dei Comuni.

1. I Comuni forniranno alla stazione appaltante la documentazione necessaria per la procedura di gara entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione con le modalità indicate dalla stazione appaltante stessa.
2. Ciascun Comune, ove ricorre, provvederà alla risoluzione dei propri rapporti contrattuali con il gestore attuale del servizio di distribuzione gas e in particolare determinerà in proprio il valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente ai sensi dell'art. 5 del DM n. 226/11 e la quota di proprietà pubblica degli impianti gas ai sensi dell'art. 7 del DM n. 226/11 e di altre condizioni contrattuali stipulate con il gestore.
 - o L'Ente locale concedente fornirà alla stazione appaltante copia delle informazioni (ex art.4 DM n. 226/11) ricevute dal gestore uscente (ex art.4 DM n. 226/11).
 - o L'Ente locale concedente provvederà alla verifica dei dati forniti dai Gestori alla Stazione Appaltante ai sensi dell'Art. 4 del D.M. 226/11 e agli Enti Locali stessi sono in carico tutte le attività connesse alle successive richieste di integrazione dei dati medesimi presso i Gestori.
 - o I dati reperiti dai Comuni ed i dati reperiti direttamente dall'Appaltante dovranno essere validati dai Comuni Concedenti
 - o In caso di rifiuto, anche parziale, dei Gestori di fornire i dati richiesti o di mancato rispetto, da parte dei medesimi, del termine perentorio di cui all'Art. 4, commi 5 e 6 del D.M. 226/11, nonché in caso di disaccordo tra il Comune e i Gestori in relazione alle proposte di rettifica formulate dal primo ai secondi, il Comune procederà unilateralmente alle occorrenti stime, fermo restando l'applicazione dell'Art. 25, comma 7 del citato D.L. n. 1/2012 e dell'Art. 4, comma 6 del D.M. 226/2011.

- o Sulla base dei dati reperiti e/o delle stime di cui ai commi precedenti, il Comune potrà redigere i conteggi per la determinazione del valore di rimborso di cui all'Art. 5 del D.M. 226/11 da sottoporre all'approvazione della Comitato Guida ed alla Stazione Appaltante, la quale terrà i rapporti con l'AEEG e le altre Autorità amministrative competenti al riguardo.

Il Comune concedente avrà altresì l'onere di predisporre:

- o i documenti relativi alle linee guida programmatiche d'ambito di cui all'Art. 9, comma 3, del D.M. 226/2011, con le relative giustificazioni;
- o i documenti relativi agli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, di cui all'Art. 9, comma 4 del D.M. 226/11;
- o gli elaborati necessari all'espletamento della gara di cui all'Art. 9, comma 6 del medesimo Decreto.

Tali documenti saranno da sottoporre alla Stazione Appaltante per l'approvazione da parte del Comitato Guida.

3. Ai sensi dell'art. 2 c. 5 del DM n.226/11 i Comuni delegano espressamente la stazione appaltante a curare anche ogni rapporto con il gestore, in particolare a svolgere la funzione di controparte del contratto di servizio, la Stazione appaltante è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti.
4. Ciascun Comune indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente, con i relativi recapiti mail per le comunicazioni ordinarie ed ufficiali (mail di servizio e PEC), che fungerà da interlocutore con il Comune capofila per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata entro 3 (tre) giorni lavorativi alla Stazione Appaltante.
5. I Comuni si impegnano a cooperare in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.
6. Ciascun Comune procederà alla formale presa d'atto degli atti correlati all'indizione della gara unitaria nonché della graduatoria finale e della conseguente aggiudicazione.
7. Il contratto di servizio, che conterrà le specificità gestionali degli impianti e servizio per ciascun Comune, sarà unico per tutti i Comuni e sarà sottoscritto da tutti i Comuni ad esito della presa d'atto di cui al punto precedente.

Art. 6 - Il rapporto tra i comuni sottoscrittori ed il ruolo della stazione appaltante.

1. La gestione dei rapporti tra i comuni appartenenti all'ATEM derivanti dalla stipula della presente convenzione è ispirata ai principi di trasparenza, condivisione e solidarietà.
2. Il Comune di Ancona, nel ruolo di stazione appaltante, garantisce sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i comuni dell'ATEM nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti

amministrativi, indicazioni operative e quanto altro risulti utile e opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione.

3. La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.
4. Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i comuni dell'ATEM in proporzione al numero delle utenze gas servite in ciascun ente, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente alla quantificazione dei costi da ripartire.

Art. 7 – Strumenti e modalità di consultazione e collaborazione operativa tra i comuni.

Al fine di assicurare adeguate forme di consultazione fra gli enti associati, nonché di gestire e vigilare sullo stato di attuazione della presente convenzione, è costituita:

1. L'Assemblea dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci degli enti aderenti, i quali, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da un Assessore del rispettivo ente appartenenza appositamente delegato;

Art. 8 – L'Assemblea dei Sindaci.

1. L'Assemblea dei Sindaci è competente a decidere sulle modifiche della presente convenzione, sulla eventuale risoluzione del contratto di servizio ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.M. 226/2011, con il soggetto gestore nonché su eventuali scelte strategiche proposte dal Comitato di monitoraggio.
2. L'Assemblea dei Sindaci è convocata, con preavviso di 7 giorni, dal Sindaco del Comune di Ancona, di propria iniziativa, ovvero su istanza del Comitato di monitoraggio, ovvero su richiesta dei Sindaci di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 30 % delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende convocare l'Assemblea dei Sindaci.
3. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Comuni che rappresentano il 51% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di convocazione.
4. I Sindaci possono farsi rappresentare da altra persona fisica con delega scritta.
5. L'Assemblea dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle utenze gas servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta, ad eccezione della decisione in merito alla risoluzione del contratto di servizio con il gestore, per cui è richiesto il parere favorevole della maggioranza dei Comuni appartenenti all'ambito ponderata in funzione del numero delle utenze gas servite in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tale decisione.

Art. 9 – Il Comitato Guida.

1. Il Comitato Guida, presieduto dal responsabile di procedimento nominato a cura della Stazione Appaltante, è composto da tecnici di idonea e comprovata competenza (in numero massimo di cinque). I componenti del Comitato, individuati tra tecnici degli Enti

appartenenti all'ATEM, sarà espressione di Comuni, o aggregazione di Comuni, che contino impianti con un numero di PDR non inferiore a 12.500.

2. Il Comitato Guida è funzionale allo svolgimento collegiale di attività propedeutiche o strumentali alla predisposizione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas.
3. Il Comitato Guida è convocato dal responsabile di procedimento individuato dalla stazione appaltante;
4. Il Comitato Guida delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, come determinata in proporzione alle utenze gas dei Comuni rappresentati, servite al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta.
5. È facoltà del Comitato Guida richiedere, attraverso propria deliberazione, esplicite manifestazioni di indirizzo all'Assemblea dei Sindaci.

Art. 10 - Attività propedeutiche alla gara per l'affidamento del servizio di concessione.

1. Ai sensi di quanto previsto dal DM 226/2011, rientrano nella competenza della stazione appaltante i seguenti interventi:
 - a. Raccolta, integrazione ed omogeneizzazione di tutta la documentazione specifica di ogni Comune appartenente all'ATEM, necessaria alla preparazione del bando di gara;
 - b. Predisposizione delle linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo dello stesso;
 - c. Predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete nei singoli Comuni;
 - d. Preparazione e pubblicazione del bando e del disciplinare di gara;
 - e. Conduzione ed aggiudicazione della gara.
2. Ogni comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna a collaborare operativamente con la stazione appaltante nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1.
3. Con riferimento all'attività di cui al punto a. del precedente c. 1, è compito e responsabilità di ogni comune raccogliere presso il gestore uscente tutte le informazioni previste dall'art. 4 del DM 226/2011, nonché definire il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e concessioni del servizio di distribuzione gas cessanti tenuto conto delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e le linee guida del Ministero.
4. Con riferimento alle attività di cui ai punti b. e c. del precedente c. 1, è compito e responsabilità di ogni comune fornire le informazioni previste dal c. 6 dell'art. 9 del DM 226/2011, nonché gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione.

Art. 11 - Rapporti economici.

1. Le risorse afferenti al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri, per le funzioni locali, della gara sono quantificate ed attribuite ai singoli Comuni entro i limiti definiti con riferimento al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara di cui al

comma 1 dell'art. 8 del DL 226/2011, rilevata la deliberazione n. 407/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

2. Le modalità di riconoscimento ai singoli comuni della quota parte di corrispettivo una tantum, nonché degli altri corrispettivi previsti dall'art. 8 del DM 226/2011 derivanti dal rapporto con il gestore del servizio di distribuzione gas, sono definiti nell'ambito della documentazione di gara nonché del conseguente contratto di servizio.
3. Qualora i costi dovessero essere superiori alla quota rimborsabile la differenza resterà a carico del singolo Comune.

Art. 12- Comitato di monitoraggio.


Per l'espletamento delle funzioni relative alla gestione del contratto le parti danno atto che il Comune di Ancona sarà coadiuvato, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito prima della stipulazione del contratto di servizio e composto da un massimo di 15 rappresentanti degli Enti Locali concedenti.

Art. 13 - Responsabilità dei comuni sottoscrittori ed obblighi di segnalazione.

1. Ricade nella responsabilità di ogni Comune l'obbligo di collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dalle norme vigenti in materia di gare per la distribuzione del gas nonché ai compiti delineati dalla presente convenzione.
2. In caso di ritardi od omissioni, la stazione appaltante, in relazione ai compiti alla stessa attribuiti ai sensi del precedente articolo 6, ha l'obbligo di sollecitare e richiamare i Comuni inadempienti.
3. In caso di ritardi o mancati riscontri agli interventi di cui al comma precedente, la stazione appaltante è titolata ad avviare le procedure di segnalazione alla Regione, nonché a segnalare i fatti alle autorità di vigilanza e controllo, tra cui l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Art. 14 – Rinvio.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni di legge nonché a successivi accordi tra i comuni sottoscrittori.
2. In relazione a novità normative o di prassi che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati nel presente documento, è compito della stazione appaltante proporre eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti della presente convenzione, che dovranno essere approvati dai Comuni dell'ATEM previo parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci.
3. Le parti danno atto che il presente accordo di collaborazione trova fondamento in disposizioni legislative e che, pertanto, non è consentito recedervi



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. (P_0000000000001208)

OGGETTO:

**ACQUISIZIONE AREA DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO CAMPANA PER
L'ISTRUZIONE PERMANENTE PER REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA IN
LOCALITA' CAMPOCAVALLO**

Premesso che è interesse dell' Amministrazione Comunale di realizzare una nuova scuola primaria in località Campocavallo;

Richiamata la delibera G.C. n. 259 del 13/11/2014 avente ad oggetto "Edilizia scolastica direttiva MIUR del 26/03/2013 Fondi Immobiliari – Approvazione studi di fattibilità" che prevede per l'opera in questione un costo complessivo di € 2.051.200,00 da finanziare mediante lo strumento del fondo immobiliare;


Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 03/1326 del 30/12/2014 avente ad oggetto " Prenotazione somma necessaria all'acquisizione di un'area di proprietà dell'Istituto Campana per realizzazione scuola primaria";

Considerato che la porzione di area, di circa 7.700 mq. individuata per la realizzazione di tale intervento è di proprietà dell'Istituto Campana per l'Istruzione Permanente, facente parte di un terreno di circa 60.601 mq. meglio distinti al Catasto del Comune di Osimo, al Fg. 77 mapp. 258/parte con destinazione urbanistica, per la porzione di area individuata per la realizzazione della nuova scuola, "F1-5 Impianti sportivi";

Preso atto che a seguito di numerosi incontri e trattative l'Amministrazione Comunale con nota prot. 1220 del 15/01/2015 ha accolto la richiesta dell'Istituto Campana di ridurre e meglio individuare l'area oggetto di cessione ed ha proposto un prezzo di acquisto pari ad € 125.600,00 + Iva 22%= € 153.232,00, (€ 18,00/mq. per una superficie di mq. 4450 necessaria per la realizzazione della scuola ed € 14,00/mq. per una superficie di mq. 3250 di area di pertinenza);

Considerato che detti importi sono in linea con quanto stabilito dall'atto C.C. n. 29 del 23/05/2012 avente ad oggetto:"Definizione ambiti di intervento e parametrizzazione aree da monetizzare e da apprezzare ai fini dell'imposta comunale";

Visto all'uopo la delibera n. 1/15 del 26/01/2015 pervenuta al prot.generale del Comune di Osimo il 28/01/2015, assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Campana per l'Istruzione Permanente e autorizzata dall'Organo di Tutela in data



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

12/02/2015, con la quale l'Istituto Campana ha deliberato di alienare l'area in questione, (da frazionare a cura e spese del Comune di Osimo) ed ha accettato il prezzo complessivo offerto di € 153.232,00 (125.600,00+ Iva 22%);

Appurato che detta somma sarà finanziata tramite risorse proprie del Bilancio Comunale;

Richiamato l'art. 12 comma 1-ter del D.L. 06/07/2011 convertito con modificazione dalla Legge 15/07/2011 n. 111 che così recita: "A decorrere dal 1 gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio Sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal Responsabile del Procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente" ;

Considerata l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto in questione in quanto necessario per la realizzazione di un bene di pubblica utilità, come rilevasi dalla dichiarazione resa in data 02/03/2015 dal Dirigente del Dipartimento del Territorio;

Preso atto inoltre che verrà richiesta la congruità del prezzo di acquisto all'Agenzia del Demanio, così come prescritto dalla norma sopra riportata, tramite la compilazione di appositi moduli di cui alla Circolare dell'Agenzia stessa, nota prot. 2013/29348;

Per tutto quanto sopra espresso;


Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 02/03/2015 dal Dirigente del Dipartimento del Territorio, dott. ing. Roberto Vagnozzi;

Visto il parere contabile espresso in data 03/03/2015 dal Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Ivana Battistoni;

Con voti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione che qui si intendono come materialmente trascritte ed approvate;
- 2) di esprimere parere favorevole all'acquisto di porzione di area (mq. 7.700 circa) di proprietà dell'Istituto Campana per l'Istruzione Permanente di Osimo, da destinare alla realizzazione di una nuova scuola primaria in località Campocavallo, meglio distinta al Catasto Terreni del Comune di Osimo al Fg. 77 mapp. 258/parte, Qualità Seminalivo, Classe 3, Superficie complessiva mq. 60.601, Reddito Dominicale € 297,33, Reddito Agrario € 312,98 con destinazione Urbanistica, per la porzione di area interessata dalla costruzione della nuova scuola " F1-5 Impianti sportivi" (come



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

rilevasi dall'allegato certificato di destinazione urbanistica redatto dal Responsabile del Settore SUEP in data 03/03/2015 prot.5784);

- 3) di dare atto che il prezzo di acquisto dell'area, stabilito in complessivi € 153.232,00 (125.600,00 + Iva 22%), è stato accettato dall'Istituto Campana per l'Istruzione Permanente di Osimo come si evince da copia della delibera n. 1/15 del 26/01/2015 regolarmente autorizzata dall'Organo Collegiale di Tutela in data 12/02/2015 e acquisita dal Comune di Osimo al prot. n.5566 del 28/02/2015. Detto prezzo è stato determinato dal Comune di Osimo in linea con i valori stabiliti con l'atto di Consiglio Comunale n. 29 del 23/05/2012 con oggetto "Definizione ambiti di intervento e parametrizzazione aree da monetizzare o da apprezzare ai fini dell'imposta comunale";
- 4) di stabilire che il prezzo di acquisto dell'area, pari ad € 153.232,00, sarà finanziato con fondi comunali, appositamente prenotati all'intervento di spesa 2040201 con determinazione dirigenziale n. 03/ 1326 del 30/12/2014;
- 5) di prendere atto della dichiarazione resa dal Dirigente del Dipartimento del Territorio, con la quale si attesta l'indispensabilità e l'indilazionabilità all'acquisto dell'area necessaria alla realizzazione della scuola primaria di Campocavallo, ai sensi dell'art. 12 c.1-ter del Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111 e ss.mm. e ii. ;
- 6) di subordinare l'acquisto dell'area suddetta all'acquisizione dell'attestazione di congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio, da richiedere tramite la compilazione di appositi moduli, predisposti dall'Agenzia stessa (Circolare nota prot. 29348);
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione unitamente alla dichiarazione di cui al precedente punto 5);
- 8) di demandare alla Giunta Comunale l'autorizzazione definitiva all'acquisto dell'area una volta acquisita l'attestazione di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio ed effettuato il relativo frazionamento;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE TECNICO FAVOREVOLE



PARERE CONTABILE FAVOREVOLE



**DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Piazza del Comune, 1
60027 Osimo (AN)
Tel. 071 7249239/245/280
Fax. 071 7249231

Numero Verde 800 228800

Mail: info@comune.osimo.an.it

Internet: <http://www.comune.osimo.an.it>

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEFINITIVA** - ATTO C.C. N° 31/2012 *VARIANTE AVENTE OGGETTO "": REVOCA ATTO C.C. N° 38/08 AVENTE PER OGGETTO "PIANO DI RECUPERO URBANO IN VARIANTE AL PRG EX CONSORZIO AGRARIO IN VIA MONTEFANESE" - IN ESECUZIONE SENTENZA TAR MARCHE N° N°434/2014 - ADOTTATA DEFINITIVAMENTE CON ATTO C.C. N° 63/2014.*

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

Il Consiglio Comunale

Visto il documento istruttorio redatto dal Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di condividere e fare proprio il suddetto documento istruttorio;

Vista la L.U.N. 1150/42 nel suo testo vigente;

Vista la L. 457/78 nel suo testo vigente;

Vista la L.R. 34/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di C.C. n° 31 del 23/05/2012;

Vista la delibera di C.C. n° 63 del 16/10/2014;

Visto il parere favorevole n. 2/2015 in data 23/01/2015 del Comitato Provinciale per il Territorio della Provincia di Ancona;

Richiamato il decreto n° 29 del 03/02/2015 della Presidente della Provincia di Ancona con il quale ha espresso parere favorevole alla variante in oggetto;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo, ing. Roberto Vagnozzi;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate e pertanto non necessita di parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00;

DELIBERA



**DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Piazza del Comune, 1
60027 Osimo (AN)
Tel. 071 7249239/245/280
Fax. 071 7249231

Numero Verde 800 228800

Mail: info@comune.osimo.an.it

Internet: <http://www.comune.osimo.an.it>

1. di condividere e fare proprio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento istruttorio redatto dal Settore Sviluppo e Gestione del Territorio;
2. di approvare definitivamente la Variante puntuale al PRG adottata definitivamente con atto n° 63 del 18/10/2014, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e successive mm. ii.;
3. di prendere atto dell'aggiornamento degli Elaborati Gestionali del Piano Regolatore interessati dalle modifiche apportate dalla presente variante puntuale, che in corpo separato si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto e consistono in:
Tav. EG 03 18 (scala 1:2000);
EG 01 - Norme Tecniche di attuazione art. 34 - 34.01;
4. di demandare al Settore Sviluppo e Gestione del Territorio il conseguente adeguamento di eventuali ulteriori elaborati gestionali del P.R.G. vigente;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate, pertanto non necessita di parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
6. di trasmettere a fini conoscitivi alla Provincia di Ancona, a cura dell'Ufficio Segreteria, la presente delibera di approvazione e gli elaborati aggiornati del PRG, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della L.R. 34/1992 così come modificata dalla L.R. 19/2001;
7. di pubblicare sul BUR Marche, a cura dell'Ufficio Segreteria, la presente delibera di approvazione definitiva, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 40 della L.R. 34/1992 e successive mm. ii.;
8. di rendere, con apposita e separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Parere tecnico favorevole: Ing. Roberto Vagnozzi





**DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Piazza del Comune, 1
60027 Osimo (AN)
Tel. 071 7249239/245/280
Fax. 071 7249231
Numero Verde 800 228800
Mail: info@comune.osimo.an.it
Internet: <http://www.comune.osimo.an.it>

OGGETTO: Approvazione Definitiva - atto C.C. n° 63 del 16/10/2014 avente per oggetto:
" *ADOZ. DEF.VA ATTO C.C. n° 31 DEL 23/05/2012 VARIANTE AVENTE OGG.:
REVOCA ATTO C.C. n° 38 DEL 07/05/08 AVENTE PER OGG. PIANO DI REC.
URBANO IN VARIANTE AL PRG EX CONSORZIO AGRARIO IN V. MONTEFANESE –
APP.NE DEF.VA IN ADEG. A PARERE PROVINCIA*" .

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- con atto n° 31 del 23/05/12 il Consiglio Comunale di Osimo ha assunto la deliberazione avente ad oggetto" *REVOCA ATTO C.C. n° 38 DEL 07/05/08 AVENTE PER OGG. PIANO DI REC. URBANO IN VARIANTE AL PRG EX CONSORZIO AGRARIO IN V. MONTEFANESE – APP.NE DEF.VA IN ADEG. A PARERE PROVINCIA*";
- il TAR Marche con sentenza n°00434/2014 Reg. Coll. n° 00208/2013 Reg. Ric. e relativi dispositivi, ha attribuito alla delebera C.C. 31/2012 valore di adozione preliminare della presente proposta di variante puntuale al P.R.G. vigente;
- con atto C.C. n° 63 del 16/10/2014 avente per oggetto: " *ADOZ. DEF.VA ATTO C.C. n° 31 DEL 23/05/2012 VARIANTE AVENTE OGG.: REVOCA ATTO C.C. n° 38 DEL 07/05/08 AVENTE PER OGG. PIANO DI REC. URBANO IN VARIANTE AL PRG EX CONSORZIO AGRARIO IN V. MONTEFANESE – APP.NE DEF.VA IN ADEG. A PARERE PROVINCIA*" è stata deliberata l' adozione definitiva della suddetta variante;

Considerato che:

- Il Settore Sviluppo e Gestione del Territorio con nota prot. 33596 del 29/10/2014 ha inoltrato alla Provincia di Ancona, Dipartimento III Governo del Territorio Servizio I – Urbanistica, la richiesta di parere ai sensi dell'art. 26 L.R. 34/92 e ss. mm. ed ii.

Visto che:

- con pec del 18/11/2014 il Settore IX – Urbanistica area urbanistica U.O. Urbanistica della Provincia di Ancona ha trasmesso la nota prot. 162764 del 18/11/2014 acquisita al prot. del Comune di Osimo n° 36105 del 24/11/2014 con cui si comunica l'avvio del procedimento per il rilascio del parere previsto ai sensi dell'art. 26 della L.R. N. 34/1992 e ss. mm. ii. si indica la data di conclusione dello stesso entro il 28/04/2015;
- con pec del 05/02/2015 il Settore IX – Urbanistica area urbanistica U.O. Urbanistica della Provincia di Ancona ha trasmesso la nota prot. 16907 del 05/02/2007 acquisita al prot. del Comune di Osimo n° 3222 del 05/02/2015, con la quale comunica che la Presidente della Provincia di Ancona con decreto n. 29 del 03/02/2015, ha espresso parere favorevole alla variante in oggetto, conformemente al parere del Comitato Provinciale per il Territorio;
- il Comitato Provinciale per il Territorio, in data 23/01/15 (parere n°02/2015), ha espresso il proprio "Parere favorevole in ordine alla conformità della variante al P.R.G.



**DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Piazza del Comune, 1
60027 Osimo (AN)
Tel. 071 7249239/245/280
Fax. 071 7249231

Numero Verde 800 228800

Mail: info@comune.osimo.an.it

Internet: <http://www.comune.osimo.an.it>

in argomento, con la normativa vigente e con le previsioni dei Piani Territoriali e dei programmi di carattere sovra comunale”;

- con comunicazione pec del 02/03/2015 il Settore IX – Urbanistica area urbanistica U.O. Urbanistica della Provincia di Ancona ha trasmesso la nota prot. 28848 del 02/03/2007 acquisita al prot. del Comune di Osimo n° 5723 del 02/03/2015, con la quale comunica la RETTIFICA della nota prot. 16907 del 05/02/2015 ove per mero errore materiale è stata indicata la data del parere n° 02 il 23/12/2014 anziché 23/01/2015 come correttamente riportata nel parere allegato alla nota medesima;
- in data .../03/15 la Commissione Consiliare “Ambiente e Territorio” ha espresso il proprio parere come da allegato Verbale;

Tutto ciò premesso, richiamato il precedente atto C.C. n° 63 del 16/10/2014, si propone al Consiglio Comunale l’approvazione definitiva della presente Variante Puntuale al P.R.G. ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92.

Osimo, 03/03/2015

**Il Responsabile
del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio
Arch. Maurizio Mercuri**



Maurizio Mercuri

**Il Responsabile del procedimento:
Arch. Maurizio Mercuri**

CITTA' DI OSIMO



OGGETTO: *Comunicazioni circa utilizzo Fondo di Riserva
(art. 166, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)*

DELIBERE GIUNTA COMUNALE

- **G.C. n. 278 del 12/12/2014** *“Contributo alla Caritas Diocesana per interventi di pronta emergenza a favore delle famiglie osimane”;*
- **G.C. n. 301 del 23/12/2014** *“Servizio digitalizzazione ed inserimento dati relativi ad elaborati grafici e progettuali di opere pubbliche: prelevamento dal fondo di riserva ordinario”;*
- **G.C. n. 302 del 23/12/2014** *“Contributi a sostegno di attività a rilevanza sociale svolte da Enti e Associazioni nell’anno 2014 - prelevamento dal fondo di riserva ordinario”;*
- **G.C. n. 303 del 23/12/2014** *“Contributo aggiuntivo agli Istituti Comprensivi cittadini a sostegno delle spese di funzionamento e gestione a.s. 2014/2015 - prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario”;*
- **G.C. n. 307 del 31/12/2014** *“Interventi di somma urgenza precipitazioni nevose del 30/12/2014 – artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010 - prelevamento dal fondo di riserva ordinario”;*
- **G.C. n. 308 del 31/12/2014** *“Concessione contributo all’Associazione Marchigiana Ricerche e Studi sulla Tradizione Popolare (A.M.R.S.T.P.) per “Festa del Covo” 2014 – prelevamento dal fondo di riserva ordinario”.*

